RAGGUAGLIO
MANDATO
ALLA SANTITA'
DI CLEMENTE XIII.
DA S. M. F.
IL RE DI PORTOGALLO
CON LETTERA DE' 20. APRILE 1759.
PER INFORMARLO
DI QUANTO HANNO OPERATO
NE' SUOI DOMINJ
I PADRI GESUITI.

IN LISBONA MDCCLIX.

Nella Stamperia di Michele Rodriguez.

I.

LE violenze , ed estorsioni , colle quali il Governo de' Religiosi della Compagnia chiamata di Gesù (in beneficio delle loro temporali utilità) aveva ridotti ad un' assoluta , e totale schiavitù gl' Indiani del Brasile , privandogli della libertà delle loro persone, beni, e commercio, con una ostinata trasgressione delle reiterate Pontificie Bolle, e Leggi Regie, con cui la Santa Sede Apostolica , ed i Serenissimi Re di Portogallo avevano vietato , e proibito, che non fossero vessati , ed oppressi a guisa di Schiavi quegli uomini, che il Dritto Naturale, ed il Divino dispongono , che siano liberi : essendo sin dalla distanza dell'America giunte alla notizia del SS. Padre Benedetto XIV, somministrarono un giusto, ed indispensabile motivo all' ardente zelo di quel vigilante, e Supremo Pastore , per ispedire il suo Apostolico Breve , che incomincia : *Immensa Pastorum Principis :* in Data delli 20. di Decembre dell' anno 1741: (1) esclamando in esso contro l' estorsioni, che pativano gl' Indiani di quello Stato: eccitando l' esimia Pietà del Serenissimo Re Don Giovanni V. per reprimere per mezzo de' suoi Ministri, ed Officiali le dette estorsioni : proibendole sotto la pena di scomunica *latæ sententiæ*: E gravando la coscienza degli Arcivescovi , e Vescovi del medesimo Stato del Brasile , i quali non avessero impiegata tutta la loro vigilanza nel-

A 2 la

(1) *Breve delli 20. di Decembre del* 1741., *che comincia :* Immensa Pastorum Principum &c.*: V. Relazione abbreviata .*

la debita esecuzione di quelle Apostoliche Lettere.

II. Nel tempo, in cui quel gloriosissimo, e pietosissimo Monarca trattava di unire la Potenza sua temporale alla spirituale di Sua Santità per l'esecuzione dell'accennato Breve, e delle Bolle da essa rinovate, rimasero interrotte queste sante disposizioni a cagione del fatale accidente, che, sorprendendolo nel giorno dieci di Maggio dell'anno prossimo seguente 1742, continuò ad impedirlo insino a tanto, che nel dì 31. del mese di Luglio dell'anno 1750. fu chiamato da Dio nostro Signore alla sua santa gloria.

III. Perchè poi lo stesso Monarca morì nella congiuntura, in cui s'era ratificato il Trattato de' Confini delle conquiste tra le Corti di Portogallo, e di Spagna; ordinò allora S. M. Fedelissima felicemente regnante, che si spedissero a' suoi Generali, e Ministri delle Frontiere del Continente del Brasile gli Ordini necessarj per dar esecuzione alle scambievoli consegne, e alle demarcazioni, che erano state l'oggetto del sopradetto Trattato; ma le fu risposto da' menzionati Generali, e Ministri: „ Che quella esecuzione conteneva grandi difficoltà, imperocchè il Governo „ de' sudetti Religiosi Gesuiti mediante l'usurpazione „ della libertà delle Persone, e de' Beni, e Commercio degl' Indiani, si era talmente rinvigorito, che „ non era facile di ridurli, ritrovandosi assoluti Padroni di tante migliaja d'Uomini, da una parte „ intrattabili, e inaccessibili, tanto in riguardo ai „ Portoghesi, quanto ai Spagnuoli; e dall'altra „ parte soggetti alli detti Religiosi con una tale subordinazione, quale mai era stata veduta in crea-

„ ture

„ ture ragionevoli, di maniera tale, che prima si
„ lascerebbono tagliar in pezzi, che trasgredire il
„ più lieve precetto de' suddetti Religiosi, o dar l' in-
„ gresso a' Portoghesi, e Spagnuoli, nelle Terre,
„ che abitavano.

IV. Unendosi poi questo nuovo motivo a quello, che aveva stabilito il suddetto Breve Pontificio delli 20. di Decembre del 1741., perchè il Re Fedelissimo felicemente Regnante rimovesse le vessazioni, che i detti Religiosi facevano a i menzionati Indiani, e gl' impedimenti, che con esse opponevano all' esecuzione del predetto Trattato de' Limiti: e nientedimeno contenendosi allora, non ostanti sì vigorosi, e pungenti stimoli, ne' termini della maggior moderazione, che l' estremità di tanto urgenti circostanze poteva permettere: si ridusse la detta Sua Maestà Fedelissima a far pubblicare nel Brasile da una parte il predetto Breve Pontificio delli 20. di Decembre 1741. per mezzo de' Prelati Diocesani; e da altra parte le due Leggi (1), che in conformità del medesimo stabilì in data delli 6, e 7. di Giugno dell' anno 1755., acciocchè con la pubblicazione di esse si eccitasse l' osservanza de' Brevi Pontificj, e delle Leggi Reali, che avevan ordinato, che si restituisse a' medesimi Indiani la libertà delle loro persone, beni, e commercio; e che a' detti Religiosi proibivano l' ingerenza nel Governo

1 *Leggi delli 6 e 7. di Giugno dell' anno 1755., le quali ristabilirono l' osservanza della libertà degl' Indiani, e la proibizione d' ingerirsi li Religiosi Gesuiti nel Governo temporale de' medesimi Indiani. Vedi nella Relazione abbreviata.*

verno temporale degl' isteissi Indiani, che solamente apparteneva a' Generali, e Ministri Secolari.

V. Dacchè i predetti Religiosi rimasero informati, che la Maestà Sua Fedelissima ordinava, che si eseguissero nel Continente del Brasile le eccennate determinazioni Pontificie, e Leggi Regie, accumularono nei Deserti, e nei Popoli dello stesso Stato tante sollevazioni, e cotanto gravi insulti, che a motivo delle Relazioni autentiche, che ne mandarono i Prelati, Generali, e Ministri del medesimo Continente con due imbarcazioni di avviso (1), che arrivarono in Lisbona dal Nort, e Sud dell' America ne' mesi di Luglio, e d'Agosto dell'anno 1757., dopo essere state tutte vedute, e considerate da molti Ministri dotti, e timorati; e di avere Sua Maestà Fedelissima fatta riflessione sopra i Voti uniformi di tutti quei Ministri con quel delicatissimo discernimento, ed esemplarissima prudenza, che cagionano ammirazione, e felicità a tutti questi Regni; conformandosi ai pareri de' medesimi Ministri, prese le risoluzioni seguenti.

VI. Primo, essendo a tutti notorio, che i sopraddetti Religiosi a causa dell' assistenza, che prestavano al Palazzo di S. Maestà, e dell' autorità, che s' arrogavano mediante tale assistenza, mettevano tanta paura colle minacce del loro potere politico, quan-

1 *Imbarcazioni d' avviso arrivate dal Nort, e dal Sud del Brasile ne' mesi di Luglio, e di Agosto dell' anno 1757. colle Relazioni degl' insulti, che i Gesuiti avevano commessi in quel Continente. Vedi la Relazione &c.*

quanto turbamento avevano cagionato nel Brasile coll'ostentazione, che facevano in quello Stato de' loro Capitali pecuniarj, e della forza delle armi de' loro Indiani; licenziando Sua Maestà Fedelissima nel giorno 19. di Settembre dello stesso anno 1757. i Confessori Regj di quell'Istituto; e nominando altri di varie Religioni, che sono ben noti; proibì nello stesso tempo a tutti li Religiosi Gesuiti l'ingresso nel prefato suo Palazzo, dell'assistenza del quale avevano abusato con pregiudicio del pubblico.

VII. In secondo luogo continuando Sua Maestà Fedelissima (non ostante la esistenza di tante atrocità) la medesima religiosissima moderazione, ordinò, che le sopraddette Relazioni autentiche, le quali erano poco prima giunte dall'America, ne' mesi di Luglio, e di Agosto nella forma di sopra dichiarata; e le altre, che erano precedentemente arrivate; fossero ridotte sostanzialmente in compendio nella Segreteria di Stato, come con tutta puntualità si fece in quel piccolo Volume, il cui Titolo è (1): *Relazione abbreviata della Repubblica, che i Religiosi Gesuiti delle Provincie di Portogallo, e di Spagna stabilirono ne' Dominj Oltramarini delle due Monarchie; e della Guerra, che in esse hanno mossa, e sostenuta contro gli Eserciti Spagnuoli, e Portoghesi &c.* Per far vedere, (mediante quel Compendio) al SS. Padre Benedetto XIV, ed agli Eminentissimi, e Reverendissimi Cardinali, co' quali Sua Santità conferis-

1 *Relazione abbreviata degl' insulti de' suddetti Religiosi nel Brasile, formata nel riferito mese di Settembre del* 1757.

feriſſe queſto grave negozio, una idea chiara, e conciſa de' perniciofiſſimi progreſſi, che la cupidigia, e la ſuperbia del Governo degli accennati Religioſi, avevano fatti ne i Dominj Oltramarini della Corona di Portogallo: E ciò in ordine al fine che di ſotto ſi dichiarerà.

VIII. In terzo luogo: Nel tempo medeſimo Sua Maeſtà Fedeliſſima ordinò di far iſtruire il ſuo Miniſtro nella Corte di Roma mediante la Lettera (1) di Officio in data degli otto d' Ottobre del medeſimo anno, che fu ad eſſo indrizzata ad oggetto, che preſentando nelle mani del Santiſſimo Padre l'accennato Compendio, e Lettera informativa, che era anneſſa al medeſimo, ſignificaſſe alla Santità Sua, qualmente Sua Maeſtà Fedeliſſima ſperava, che nella Paterna, ed Apoſtolica Providenza del Santiſſimo Padre non mancaſſe la minima parte di quel molto, ch' eſigevano neceſſariamente cotanto notorie urgenze, affinchè una Religione, la quale ſempre era ſtata aſſai protetta da' Monarchi di queſto Regno, e molto particolarmente da Sua Maeſtà, non ſi finiſſe, e diſſipaſſe nel medeſimo Regno, e ne' ſuoi Dominj, per la corruzione de' coſtumi delli ſuoi Religioſi: Laſciandoſi ancor perſuadere lo ſteſſo Monarca dalla ſua religioſiſſima clemenza, per intendere, che i rimedj ſpirituali dimanati dalla Sede Apoſtolica, eſſendo uniti alle dimoſtrazioni del Reale diſpiacimento di ſopra eſpreſſe, potrebbono eſſere baſtevoli

1 *Lettera iſtruttiva degli* 8. *del meſe d' Ottobre del medeſimo anno* 1757. *che ſi unì alla medeſima Relazione abbreviata preſentata al Papa*. *V. in fin. Somm. nu.*1.

voli per ridurre i medesimi Religiosi a i limiti degli obblighi del loro stato.

IX. Nel tempo, che stava per partire per Roma lo Straordinario, che doveva portare i dispacci di sopra riferiti, cominciò a costare da informazioni, e prove decisive, che li medesimi Religiosi, crescendo in superbia, ed arroganza, a vista delle stesse dimostrazioni, alle quali si dovevano umiliare, erano passati a gli estremi assurdi; cioè di spargere nelle Corti, e Paesi stranieri, a voce, ed in iscritto, le più maligne imposture per dare un'idea falsa, e sinistra delle virtù religiosissime di Sua Maestà Fedelissima, e delle prudentissime procedure indifettibili del suo felice Governo; e pretendere colla prattica delle medesime calunnie, che suggerisce loro la sua dottrina, e costumi, d'imbrogliare la Corte di Portogallo con altre Corti Sovrane; di allontanare i Vasalli della stessa Fedelissima Maestà dall'amore, e rispetto, che sempre furono connaturali della Nazione Portoghese; e di avere l'ardimento di ordire intrighi atrocissimi, anche dentro della stessa Corte di Sua Maestà.

X Essendosi differita la spedizione di detto Straordinario per questi accidenti fino al giorno dieci di Febbrajo dell'anno prossimo passato 1758: Sua Maestà ordinò di spedire in data di quel medesimo giorno al suo Ministro nella Corte di Roma la seconda Lettera (1) istruttiva, nella quale si epilogarono i pre-

 detti

1 *Seconda Lettera istruttiva spedita al Ministro di S. M. F. nella Corte di Roma sotto li* 10. *Febbrajo* 1758. *V. in fin. Somm. n.* 2.

detti assurdi; acciocchè rappresentandoli, come furono ancora rappresentati al medemo Santissimo Padre Benedetto XIV. restasse la Santità Sua maggiormente informata, tanto circa la religiosissima moderazione di Sua Maestà, quanto circa la premurosa urgenza, in cui si trovava, di cooperare con il suo Apostolico concorso all' applicazione del più pronto rimedio, che sì estremi mali rendevano indispensabile: Questa stessa Lettera Istruttiva, dico, Sua Maestà Fedelissima ordinò, che si partecipasse a tutti li suoi Ministri esistenti nelle Corti straniere, a fine, che tutti sapessero di certo, che il medesimo Signore aveva ben conosciuti colla sua Reale considerazione quei crudeli attentati.

XI. Vedendo il medesimo Santissimo Padre (nel tempo, che gli fu presentato il contenuto ne' suddetti tre Documenti) co' penetranti lumi del suo sottilissimo discernimento, che non ostante, che il Fedelissimo Re si trovasse costituito nella necessità indispensabile di servirsi della Potestà, che Iddio pose nelle sue Reali mani, per adoprare quel Dritto naturale, e quell' indispensabil' Economia, e quella incolpabile difesa, che appartenne, e appartiene, dacchè nel Mondo vi furono i Governi Politici fino al presente giorno, a qualsivoglia Padre di Famiglia, per reprimere con efficacia chiunque in Casa sua l' offende, e gli turba il riposo, e quiete dei suoi Famigliari, conforme si era fatto in altri Stati di Europa molto Cattolici, e pij, ed in alcuni di essi senza tanta, nè tanto urgente necessità di mantenere l' autorità del Sovrano, e la pubblica tranquillità; Vedendo, dico, lo stesso Santissimo Padre, che non

non ostanti gli accennati motivi, ed esempj, e tutta la forza della ragione, che vi era, perchè Sua Maestà non sospendesse le sue procedure per le vie *de facto*, con tutto ciò era stata tale la moderazione di detto Monarca, e tanto religiosa la sua Regia Benignità, che si era risoluto di ricorrere alla Sede Apostolica; Decretò, e fece spedire il medesimo Santissimo Padre il suo Paterno Breve, che principia (1): *In specula Supremæ Dignitatis:* diretto con data del primo giorno d' Aprile dell' istesso anno prossimo passato all' Eminentissimo, e Reveren. Cardinale Saldagna, conferendogli tutta la necessaria giurisdizione per correggere, e reprimere gl' insulti della cupidigia, e dell' orgoglio, e dell' animosità de' sopradetti Religiosi.

XII. Dopo essere stato il riferito Breve intimato alli due di Maggio dell' anno stesso prossimo precedente, il mentovato Eminentissimo, e Rev. Cardinale (2) diede principio alla sua riforma per mezzo del giustissimo comandamento, che in data dei quindici di detto mese fece intimare a' suddetti Religiosi; proibendole loro il grosso Commercio, che stavano facendo con pubblici Magazini di tutte le sorte di negozj, e merci dell' Asia, e dell' America, e con Banchi di Cambj terrestri, e maritimi, aperti den-

(1) *Breve della Riforma spedito il primo giorno del mese di Aprile dell' anno* 1758.

(2) *Comandamento dell' Eminentiss.*, *e Rev. Cardinal Riformatore*, *per sospendere il Commercio*, *in data delli* 15. *di Maggio del medesimo anno*, *già pubblicato in Italia*.

tro di quasi tutte le Case loro Religiose, ed in altre profane, che per questo effetto tenevano ne' luoghi più vicini a questo Porto, a fine di risparmiare il trasportamento delle merci più pesanti, e voluminose: Procurando il medesimo Eminentiss. Riformatore far cessare per mezzo di detto commando il pubblico, e strepitoso scandalo, che con la predetta negoziazione stavano dando i detti Religiosi a gli Officiali dell' Azienda Reale, a motivo de' Dritti, che defraudavano; ai Negozianti Portoghesi, a cagione dell' impossibiltà, in cui gli costituivano di commerciare, con pagare i dritti de' medesimi generi, che i suddetti Religiosi vendevano senza pagarne i dazj; ai molti Stranieri di varie Sette, che fanno il Commercio nelle Città di Lisbona, e di Porto, dando loro motivo di restar persuasi, che la Disciplina della Chiesa Cattolica Romana permette a gli Ecclesiastici di contaminare il loro santo Ministero coll' indecenza de' lucri mercantili; e finalmente a tutto il Mondo in generale, che vedeva i Ministri del Vangelo, e le Case Religiose, ridotte ad una sì deplorabile prostituzione.

XIII. Ma quella zelante, e paterna correzzione di sua Eminenza non solamente non produsse verun frutto circa l'emenda de i predetti Religiosi; ma bensì operò effetti cotanto contrarj a quelli, che se ne potevano sperare, che dopo la medesima correzione, andarono di giorno in giorno crescendo con più grand' eccesso, ed orribile scandalo, l'ardimento, l'orgoglio, e l'ostinazione de' menzionati Religiosi, finchè poi si precipitarono negli ultimi assurdi, ed iniquità, a cui l'umana miseria può giungere.

XIV.

XIV. Immediatamente dopo l' intimazione dell' accennato Breve di Riforma, e del Precetto di Sua Eminenza, intraprefero la temeraria diligenza di render perfuafe, con fuggeftioni artificiofe, e clandeftine, quelle Perfone, nelle quali trovavano la capacità di credere una fomigliante impoftura; che Sua Santità non aveva fegnato un tal Breve, e ch' era falfo, e fuppofto il Tranfunto di effo, che l' Eminentifs., e Reverendifs. Riformatore gli aveva ordinato che s' intimaffe loro: Calunniando facrilegamente così la religiofiffima buona fede del Rè Fedeliffimo, ad inftanza del quale, e per le fue Reali preghiere, fu impetrato il detto Breve; ed ancora l' Eminentifs. Cardinale Saldagna, che l' efeguiva.

XV. Nello fteffo tempo, dividendofi a due a due, con più premurofe diligenze, per le Cafe particolari di quefta Corte, e delle Città, e Ville di quefti Regni: ed ivi abufando della pia credulità delle Perfone, che trovavano più proprie, ed atte ad effer' ingannate: procurarono di confondere colla più temeraria malizia, che finora fiafi veduta contro la notorietà pubblica di quello, che ftava, ed ora ftà tuttavia fuccedendo alla prefenza di tre Eferciti, e di tutto lo Stato del Brafile, la verità manifefta delle Guerre, e Sedizioni, che moffero, e macchinarono nelle Frontiere, e ne' luoghi Mediterranei Settentrionali, e Meridionali dello Stato medefimo del Brafile, con il difpendio di ventifei milioni di Crociati, che finora fono coftati quegl' infulti al Regio Erario di quefto Regno: Procurarono, dico, di perfuadere: *Che non avevano promoffe tali Guerre, e Sedizioni*: *Che falfamente fe gl' imputavano*: *E che la detta*

detta Memoria (che il Re Fedelissimo aveva ordinato, che si formasse in questa Segretaria di Stato, estraendola dalle Relazioni autentiche de' Vescovi, Generali, e Ministri, che si ritrovano in quelle spedizioni, per presentarla, come si presentò, al Sommo Pontefice nel Reale Nome di Sua Maestà con il Titolo di *Relazione abbreviata &c.*) *conteneva un famoso libello*, *ed uno Scritto Satirico*, *e falsamente fabbricato*. Bestemmia, temerità, e calunnia, che da se sole averebbono somministrati necessarj motivi, acciocchè il Fedelissimo Re adoprato avesse contro questi perversi, e perniciosissimi Religiosi le ultime dimostrazioni della sua giusta, e Reale Potenza, se non fosse ancora prevaluta la sua religiosissima Clemenza.

XVI. Tuttavia non si fermarono quelle precipitose procedure, temerità, e calunnie tra' limiti di questi Regni. Anzi al contrario, accordandosi li Religiosi Gesuiti di Portogallo co' loro Socj, che dimorano in altri Regni, e Stati di Europa, proseguirono a diffondere in essi pure con eguale artificio, e maggior diligenza, le medesime abominevoli imposture, medianti le loro lettere, e familiari conversazioni; come a tutte le Corti è ben notorio; preparandosi li medesimi Religiosi con tali calunnie per i maggiori insulti, che progettato avevano, come dopo lo dirò.

XVII. In queste circostanze l'Emo, e Rmo Cardinale D. Giuseppe Manoel, Patriarca di Lisbona (1), ve-

1 *Editto dell' Emo, e Rmo Card. Patriarca, che alli detti Religiosi proibì di confessare, e predicare, sotto li 7. Giugno dello stesso anno* 1758. *V. in fin. Som. n.*3.

vedendo, che le cenſure fulminate nella Coſtituzione *Ex debito Paſtoralis Officii* dal Sommo Pontefice Urbano VIII. alli 22. di Febbrajo dell' anno 1633., e dal Beatiſſimo Padre Benedetto XIV. ſotto li 20. di Decembre del 1741. in altra Coſtituzione *Immenſa Paſtorum Principis*, furono allora ſtabilite colla clauſola *latæ ſententiæ* contro i Religioſi commercianti: Vedendo, dico, che quelli della Compagnia di Gesù avevano fatto, e ſtavano facendo dentro delle loro caſe dedicate a Dio, e ne' Magazzeni, che tenevano aperti fuori di eſſe, il groſſo, e pubblico commercio; ed il ſimilmente notorio cambio di denari, in che ſi era fondato il Comandamento dell' Emo, e Rmo Cardinale Riformatore: Vedendo, ch' era certo, e di fede, il Dritto, e la validità delle Cenſure fulminate da quelle due Coſtituzioni, ed ancor innegabile, come pubblico, e notorio, il fatto del predetto Commercio, e negozio de' Cambj de' medeſimi Religioſi: Vedendo, che in queſti termini li ſopra riferiti Religioſi ſi ritrovavano ancora pubblicamente, e notoriamente, non ſolo incorſi in quelle cenſure, ma eziandio induriti, e contumaci nelle medeſime: Vedendo, che dopo eſſere ſtato pubblicato l' ultimo Breve della Riforma, che comincia: *In ſpecula Supremæ Dignitatis*: in data del primo giorno di Aprile dell' anno proſſimo precedente, nel quale il S. Padre inculcò ſpecialmente l' oſſervanza di quelle due Coſtituzioni; e dopo il Precetto dell' Emo, e Rmo Cardinale Riformatore pubblicato per l' eſecuzione delle medeſime; non poteva più ſenza grave ſcrupolo, e ſenza generale ſcandalo permettere, che queſti Religioſi, così pubblicamente, e notoriamente oſtinati

nelle

nelle Censure, in cui si trovavano induriti, amministrassero il Pascolo Spirituale alle Pecorelle del suo Patriarcato, se prima non costasse con altrettanta pubblicità la soggezione de' medesimi Religiosi alla Santa Sede Apostolica, ed all' Emo, e Rmo Riformatore Delegato da essa, con un totale abbandonamento de' Libri Mercantili, e dell' usure de' Cambj: Vedendo poi, che oltre tutto questo si aumentava la certezza, ch' ebbe il medesimo Emo, e Rmo Patriarca, di altra formale ribellione, in cui erano intrigati li detti Religiosi contro la Persona Reale, e contro il felicissimo Governo di Sua Maestà, abusando de' Ministerj Sacri per ingannare i Fedeli Vassalli del sudetto Monarca, ed allontanargli clandestinamente colle più calunniose suggestioni da quel rispetto, ed amore, che tutti li medesimi Vassalli devono portare alla Maestà Sua, non solamente come a Re, e Signore Sovrano, ma come a clementissimo, e beneficentissimo Padre: Vedendo, che per l'uno, e l'altro capo, cioè dell' ostinata, e formale disubbidienza alla Santa Sede Apostolica, e dell' infedeltà verso il loro Re, e Signor naturale, si trovavano i detti Religiosi così urgentemenre costituiti nella necessità di essere corretti, perchè si emendassero, come pure assolutamente impediti di potersi confidare la direzione delle altrui coscienze: E vedendo finalmente l'estremo bisogno spirituale, e temporale, che avevano questi precisi, e deplorabili termini: Da tutto ne risultò la Provvidenza contenuta nell' Editto, che il medesimo Emo, e Rmo Cardinale Patriarca spedì alli 7. di Giugno dell' anno prossimo precedente, per proibire, che i sopraddetti Religiosi confessassero, e predicassero nel suo Patriarcato. XVIII

XVIII. Provvidenza presa col mezzo di detto Editto, la cui necessità considerò quell' Emo, e Rmo Prelato essere indispensabile, con si certo, e costante giudizio, e che essendo stato nell' articolo della morte pregato di levare la proibizione, con la quale aveva sospesi li detti Religiosi da quei Ministerj spirituali; Rispose, e sino all' ultimo istante della sua vita sostenne: *Che sebbene amasse di molto i medesimi Religiosi, nientedimeno non aveva nessun nuovo motivo, che gli facesse alterare ciò, che in riguardo ad essi aveva ordinato per obbligo indispensabile della sua coscienza.*

XIX. Ma quello, che più si deve riflettere, si è, che nel medesimo tempo, in cui il Governo de' medesimi Religiosi per lo spazio di tanti anni aveva accumulato, e stava accumulando nell'America ribellioni a ribellioni, insulti ad insulti, usurpazioni ad usurpazioni, e nell' Europa (individualmente nella Corte di Roma) attentati ad attentati, e calunnie a calunnie, nella conformità di sopra indicata: Non dandosi per inteso il Padre Generale della Compagnia, anzi fingendo di non sapere tutto quello, ch'era seguito, e andava seguendo in ordine ai detti attentati dentro della sua propria Religione, ed alla presenza, e sotto gli occhi di tutta l' Europa, e della stessa Curia Romana; come se forse si trattasse di fatti, che fossero accaduti due secoli a dietro nelle Isole del Giappone, da dove nello spazio di molti anni non vengono Corrieri; si prese l' inconsiderata libertà di presentare alla Santità Sua il fallace, o sia ingannevole Memoriale (1) de' 31. di Luglio dello stesso an. 1758.

C XX.

1 *Memoriale presentato al Papa dal Generale della Compag. sotto li 31. Luglio del 1758. pubbl. colle Rifless.*

XX. Nel quale sotto l'artificio di quell'affettata ignoranza, o mancamento di notizie, e di un'apparente umiltà di parole, incompatibili colla sostanza dello stesso Memoriale, avanzò due arroganze così grandi, quali furono: cioè la prima, la straordinaria pretensione, che il Breve impetrato per la Riforma ad istanza di Sua Maestà Fedelissima, ed il giudizio della stessa Riforma, in virtù dell'accennato Breve, incominciato in questo Regno sino dal giorno due di Maggio prossimo precedente, si trasportassero nella Curia Romana con intollerabili lesioni de' Privilegj della Corona di Portogallo, e dell'autorità di Sua Maestà Fedelissima. La seconda poi la sacrilega minaccia, che intimò in quelle formali parole: *Di più aumentasi il gran timore. che questa Visita, in vece di essere utile per la Riforma, cagioni turbamenti inutili*: Parole, che nel suo proprio, e e naturale senso, si vede significare, che o doveva cessare la Riforma spedita ad istanza di Sua Maestà Fedelissima dal Sommo Pontefice, ovvero i Religiosi Riformati de' quali era ordinata la Riforma, dovevano perturbare questo Regno, e i suoi Dominj: Il che in somma si riduce a dire, che nè le decisioni Pontificie, nè le Risoluzioni Regie, quando non si accomodano, e conformano alle orrende rilassatezze di questi Religiosi, possono produrre altro effetto, che non sia quello di incitargli a muovere sedizioni maggiori.

XXI. Minaccia, e Proposizione, che quando si lessero in questa Corte, oltre che parvero arroganti, furono ancora riprovate, come barbaramente sacrileghe, ed offensive delle pie orecchie di tutti i Fe-

i Fedeli, ai quali la cultura della Religione, e della vera Politica, avesse dato una chiara Idea della profondissima osservanza, che si deve avere ai comandi Apostolici, e dell' esempio, che gli Ecclesiastici devono dare ai Vassalli secolari, perchè si contengano nell' inviolabile rispetto verso i loro rispettivi Sovrani, senza il quale nessun Regno, o Stato del Mondo, e nè pure la medesima Sede Apostolica potrebbe sussistere.

XXII. Il peggio però di tutto si è, che non tardò molto tempo a manifestarsi co' fatti tanto funesti, quanto conchiudenti, e notorj a tutto l' Universo (insieme colla somma giustizia, ed indispensabile necessità, con le quali l' Emo, e Rmo Cardinale Patriarca aveva proibito ai detti Religiosi li Pulpiti, e li Confessionarj della sua Diocesi, *conforme il medesimo ne fece la protesta nel punto della sua morte nella forma di sopra dichiarata*) l' effetto della preddetta minaccia del Generale della Compagnia, con cui pronosticò, che la Visita della sua Religione sarebbe inutile, e non buona ad altro, che a perturbare viepiù tutto questo Regno.

XXIII. Imperciocchè essendo morto il medesimo Emo, e Rmo Cardinale Patriarca alli nove di Luglio dello stesso anno prossimo passato; ed essendo stata posta nelle mani di Sua Santità la detta minaccia il giorno 31. dell' accennato mese di Luglio con il Memoriale datole in quello stesso giorno; verisimilmente fu la considerazione, che le cose già erano arrivate a tali termini, che i detti Religiosi non temevano verun pericolo, ancorchè palesassero simile minaccia: senz' altro intervallo di tempo, che

quello del meſe d' Agoſto, fu ſubito commeſſo nella notte infauſta dei tre di Settembre proſſimo ſeguente contro la Regia, e Sagra Perſona del Re Fedeliſſimo, l'eſecrabile inſulto, che ha empiuto d'orrore tutto il Mondo, e che la Fedeltà Portogheſe piangerà ſino alla fine de' ſecoli.

XXIV. Inſulto, che mediante la ſucceſſiva, circoſpetta, ed eſatta indagazione di più di tre meſi di meditazioni tanto efficaci, e diligenze sì attive, quali ricercava un attentato così eſecrabile: ſi verificò eſſere ſtato macchinato mediante il Governo, ed influſſo de i ſopradetti Religioſi, eſſendo ſtate le loro Caſe Profeſſe, Collegj, e Reſidenze i velenoſi, e peſtiferi Laghi, ove gl' infami rei di quel ſacrilego parricidio beverono i conſigli, e le dottrine per eſeguirlo: Eſſendo anche ſtati li principali, e più riguardevoli de i ſudetti Religioſi, li Capi più abominevoli, e più oſtinati nell' infernale congiura, che abortì con tanto eſecrabile Parricidio.

XXV. Concioſiachè in fatti dalle medeſime diligenze fu ſcoperto, che le predizioni, che i ſuddetti Religioſi avevano procurato ſeminare in queſto Regno, e fuori di eſſo in differenti Corti, e Città dell' Europa, per dare ad intendere, che la vita preziosiſſima del Rè Fedeliſſimo o doveva eſſere breve, o già era finita; e la minaccia delle turbolenze, che avevano accennato nel Memoriale, che alli 31. di Luglio dell'anno 1758. aveva il Padre Generale della Compagnia preſentato a Sua Santità come di ſopra ſi è ponderato nel numero decimo; erano avvalorate, ed animate dalla coſpirazione da eſſi Religioſi macchinata cogli altri Co-rei ſecolari di quell' ori-

ribi-

ribile attentato: Per lo chè lo stesso Monarca il giorno 13. di Decembre del medesimo anno prossimo passato decretò le carcerazioni de' suddetti Rei secolari: Ed ordinò, che si affiggesse l' Editto (1), che si era stampato alli nove di quel mese, per finalmente scoprire tutte le radici di una cotanto infame, e cotanto perniciosa congiura; e si ridusse ancora con tutto ciò da una parte a dare al pubblico una idea di quelle chiamate Profezie da quei, ch' erano stati da esse ingannati, senza esprimere quali ne fossero stati gli Autori: e dall' altra parte a dar' ordine, che si assicurassero colle Guardie de' Soldati, che furono poste nelle Case di detti Religiosi quel gioruo, come diligenza indispensabilmente necessaria in una così urgente congiuntura, per esimergli da gl' insulti del Popolo, che già era disposto d' invadergli, ed assalirgli: Essendosi sempre usata in questo, e negli altri casi, verso l' Emo, e Rmo Cardinale Reformatore, tutta l' attenzione, che la necessità pubblica poteva permettere.

XXVI. Procedendo di poi la Suprema Giunta dell' Inconfidenza alla fabbrica del Processo (2) dei Rei dell'

1 *Editto pubblicato in data de i 9. il giorno* 13. *di Decembre* 1758: *per finalmente scuoprire i Rei dell' orribile attentanto dei* 3. *di Settembre del medesimo anno; E Guardie Militari, che nello stesso giorno si posero a' Religiosi Gesuiti.*

2 *Sentenza, che alli* 12. *di Gennaro dell' anno* 1759. *si pronunciò dalla Suprema Giunta dell' Inconfidenza contro li Rei del sacrilego insulto dei* 3. *di Settembre dell' anno* 1758. *pubblicata in Italia.*

de l'accennato esecrabile delitto, crebbero in tal' occasione tanto le colpe de' suddetti Religiosi, quanto furono giudicate ne' Paragrafi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, ventesimo quarto, e ventesimo sesto della Sentenza pronunciata sotto li dodici di Gennaro di questo anno presente contro i Rei di quell' orrendo attentato; oltre le conchiudentissime prove di Lettere, ed altre scritture originali, che furono intercettate, e levate a' medesimi Religiosi, e delle confessioni, e deposizioni di molti Testimoni di vista, e di fatto proprio, nelle quali si fondò quella finale Sentenza pronunciata da molti Ministri scelti da Sua Maestà Fedelissima da' maggiori Tribunali della Corte di Lisbona: Presedendo in essa i tre Segretarj di Stato del Dispaccio Universale: Ordinando la prefata Maestà Sua che i Rei fossero intesi in reiterate Udienze: Comandando ancora, che se gli dessero in quel caso le Copie delle loro abominevoli reità: E deputandogli benignissimamente uno de' primi Senatori del Tribunale dell' Appellazioni, e suppliche di questa Corte, perchè gli difendesse, non ostante tutta la notorietà, e tutta la crudeltà del loro detestabile peccato.

XXVII. La pubblicazione di quella Sentenza pronunciata sotto li dodici di Gennaro prossimo precedente, e l' esecuzione, che alla medesima si diede il giorno immediatamente seguente contro i Rei secolari, furono il motivo di altra maggior' ancora e più indispensabile necessità, che constrinse il Re Fedelissimo a dar' ordine, che in Carcere riservato si tenessero custoditi quei tali Religiosi, che costava esse-

essere principalmente colpevoli, e intrigati nella suddetta Congiura: a separare tutti gli altri della medesima Professione dal commercio de' suoi fedeli Vassalli per mezzo delle Guardie Militari, colle quali ordinò, che si bloccassero le Case delle Residenze de' medesimi Religiosi; e comandar altresì, che si sequestrassero tutti li beni di essi, come beni di nemici della Reale sua Persona, e Stato, dichiarati per tali dalla Sentenza definitiva di un Tribunale tanto riguardevole, quanto è la accennata Giunta dell' Inconfidenza: Quietando in questa guisa il zelo, ed il clamore dei suoi Fedeli Vassalli: E pratticando ancora in così premurosa, ed orrida contingenza, tutto il possibile ossequio, che nelle circostanze di quel caso si poteva usare in riguardo a Sua Santità.

XXVIII. Tanto manifestarono l' espressioni pubbliche, delle quali si prevalse la Maestà Sua Fedelissima nella sua Lettera Regia, (1) dicendo in essa, che ordinava quelle procedure, *per via di economia indispensabile, e di naturale, e precisa difesa della sua Reale Persona, e Governo, e della quiete pubblica de' suoi Regni, e Vassalli, nel mentre che faceva ricorso alla Sede Apostolica*: Ossequio, la cui dilatata estenzione risplenderà nel sottilissimo discernimento di Sua Santità colla pienezza de' suoi lumi, se il medesi-

1 *Lettera Regia, ovvero Diploma, che alli* 19. *di Gennaro dell' anno* 1759. *ordinò Sua Maestà, cha si spedisse a i due Cancellieri delle Curie del Governo di Lisbona, e di Porto, per la reclusione delle persone, e sequestro de' beni de' Religiosi della Compagnia di Gesù. Già pubalicata in Italiano.*

desimo Santissimo Padre lo combinerà, e conferirà coll' osservanza di quello, che si è praticato in tutti li Paesi Cattolici d' Europa, e dentro di questo Regno, allorchè si trattò di avvenimenti così orribili, come questo, del quale si tratta ora, ed altri anche di minor gravezza, ed orrore, ne' quali si trattò della pubblica salvezza dei Popoli, contro la cui tranquillità cospirarono somiglianti Ecclesiastici indegni della protezione della Chiesa Cattolica.

XXIX. Colla medesima esemplarissima Religione partecipò dopo Sua Maestà Fedelissima, mediante altra Regia Lettera, (1) ai Prelati Diocesani de'suoi Regni gli errori, che nella forma di sopra riferita costò avere gl' accennati Religiosi procurato di seminare; affinchè i detti Prelati, essendone informati, preservassero le loro Pecorelle da così velenoso contagio, come quello, che si era già dilatato nel Patriarcato di Lisbona sino dal tempo, nel quale l' Emo, e Rmo Cardinale Patriarca proibì alli medesimi Religiosi li pulpiti, e i Confessionarj della sua Giurisdizione nella di sopra dichiarata forma.

XXX. Oltre tutto il fin quì espresso concorse parimente la circostanza di essere giunto alla notizia di Sua Maestà Fedelissima colla conferma di prove non

1 *Lettera Regia diretta nel medesimo giorno 19. di Gennaro dell' anno 1759. ai Prelati Diocesani di questi Regni, partecipando ad essi gli errori empj, e sediziosi, che i Religiosi della Compagnia di Gesù vi avevano seminati, ad effetto di preservare le loro Pecorelle da sì velenoso contagio. Similmente stampata in Italiano.*

non equivoche, ma chiare, e molto conchiudenti; che quando i detti Religiosi, a vista degl' insulti orribili, che gli uni hanno commessi, e gli altri hanno palliati, e procurato di coprire; a vista della notorietà pubblica di una Sentenza, la quale, come già passata in autorità di cosa giudicata, dopo esser stata pronunciata con tanta circospezione, e con sì pieno conoscimente della causa, basterebbe da se sola per costituire, e produrre una verità costante, e notoria, massimamente avendola proferita con deliberazione tanti, e tanto timorati, e dotti Ministri; ed a vista similmente di trovarsi la stessa Sentenza stabilita, ed appoggiata su tanti fatti da se medesimi così manifesti, come il sacrilego insulto commesso nella notte dei 3. di Settembre dell' anno 1758. contro la Persona Reale di Sua Maestà Fedelissima; le calunnie, con cui per il corso di tanti tempi precedenti avevano tentato di rendere odioso l' Augusto Nome dell' istessa Maestà; le predizioni antecedenti a quell' infaustissimo successo; e li Testimonj di vista, e di fatto proprio, della loro confederazione colli Rei, che furono giustiziati: Quando, dico, a vista di tanti, e tanto gravi delitti, dovevano umiliarsi, pieni di riverenza, di confusione, e di pentimento; si sono portati tanto diversamente, che adoprando quella superbia, e quegli artificj, de' quali si sono serviti in somiglianti casi, di cui sono abbondanti le Istorie, dopo tali rilassamenti di questi Religiosi, vanno tuttavia guadagnando parziali, vomitando bestemmie, e calunnie, contro la medesima Fedelissima Maestà, ed il suo felice Governo, per vedere se in questa maniera possono ingannare quella parte

 di Po-

di Popolo, che per mancanza d'istruzione, e di conoscimento è più facile a prestar credito a simili imposture, fermando la considerazione unicamente nella superficie degli abiti Religiosi, co' quali sono sostenute, senza penetrare nell'interno dell'animo, e senza accorgersi del dolo, con cui sono macchinate in odio della verità per confonderla.

XXXI. Ed avendo aumentato dopo questo alla prattica di tanti anni di sedizioni, e ribellioni, (le quali, dacchè si trattò di averne la notizia, ed informazione dallo Stato d'America, si resero chiare a cagione delle armi de' suddetti Religiosi, e di quegl' insulti, per opporsi alli quali ha speso il Re Fedelissimo non meno di ventisei milioni di Crociati, solamente nelle parti Meridionali dello Stato del Brasile nella forma di sopra espressa) le altre sedizioni, ribellioni, ed insulti commessi in questo Regno contro la Reale Persona, e contro il Governo di detto Monarca; ed in tutta l'Europa contro l'autorità Regia, ed il Governo di Sua Maestà Fedelissima, colli perniciosissimi, e mai veduti eccessi delle sfacciataggini, e superbie infami, che nella stessa Europa sono di presente tanto manifeste, quanto scandalose: Spera la medesima Maestà Fedelissima, che Sua Santità riconosca l'indispensabile necessità, nella quale si trovò, e si trova lo stesso Monarca costituito, di riflettere coll'alta sua considerazione a quello, che deve al nostro Signor Dio in ciò, che riguarda il disimpegno degli obblighi del Trono, nel quale la stessa Divina Bontà lo collocò; ciò, che deve alla sua autorità Regia; quello, di cui è ancora debitore

tore a contemplazione di tutti gli altri Monarchi, e Potenze di Europa, la cui Sovranità resterebbe offesa, e giustamente risentitasi si lagnerebbe, se di cotanto inique atrocità restasse nell'Istoria esempio, senza che ne fosse rapportato un severissimo castigo: Quello, che altresì deve alla conservazione della tranquillità pubblica de' suoi Regni, e Dominj: ciò, che deve inoltre allo scandalo universale di tutte le Nazioni culte, che amano, e rispettano, come Unti da Dio, i loro rispettivi Monarchi; e quanto finalmente deve all'esemplarissima Fedeltà, ed espettativa di tutti i Popoli, che Iddio le ha confidati, li quali generalmente, ed uniformemente, (tanto delle più grandi Città, quanto delle più piccole Popolazioni) ricercano, e con alte grida chiedono giustizia contro i Rei, che contaminarono la loro lealtà, procurando seppellirla nelle rovine di tutta la Monarchia: affinchè con il parere di molti Ministri del suo Consiglio, e Senato, tanto dotti, e pij, che religiosamente consultò, ed udì sopra questo importantissimo negozio, senza ulteriore dilazione applichi a così antichi, ed estremi mali, gli estremi rimedj, che attualmente, mediante una Lettera firmata di Regia mano (1), rappresenta a Sua Santità: Sperando come Figlio divotissimo, ed obbedientissimo di un Padre cotanto illuminato, ed amoroso, che la sovrabbondante attenzione, e matura riflessione, con le quali l'accennata Maestà Sua si è por-

1 *Questa Lettera si darà al Pubblico in altro tempo, intanto si dà la Supplica del Procurator Fiscale a Sua Santità.* Som. num. 4.

portata in questo urgentissio affare, meriteranno in quanto al passato la benedizione Apostolica, che ansiosamente desidera, e sollecita con gloriosa emulazione di tutti li suoi Reali Predecessori: ed in quanto al futuro tutta la condescendenza, e cooperazione, per far cessare mali cotanto estremi, e fiorire di nuovo la quiete pubblica de i Vassalli di questo Regno, e con la cessazione ancora dello scandalo, che in tutto il Mondo Cristiano hanno cagionato gl' ultimi insulti, ne' quali si sono precipitati gli accennati Religiosi in Portogallo, ed in tutti li suoi Dominj. Data nella Madonna dell' Ajuto a dì venti del mese d' Aprile dell' anno 1759.

Don Luigi da Cunha.

SOMMARIO
Num. I.

Istruzione, che Sua Maestà Fedelissima ordinò, che si spedisse a Francesco de Almada de Mendonza, suo Ministro nella Corte di Roma, sopra i disordini, che i Religiosi Gesuiti avevano commesso in questo Regno, e nel Brasile, per esporgli al Santissimo Padre Benedetto XIV. con l' Estratto degl' insulti, che i medesimi Religiosi avevano fatto nel Nort, e nel Sud dell'America Portoghese, in data degli 8. *Ottobre dell' anno* 1757.

Molto tempo è, che V. S. Illma con chiare notizie ha saputo gl' intrighi sediziosi, che i Padri Gesuiti della Provinia di Portogallo hanno macchinato in questa, in codesta, ed in tutte le Corti d' Europa, in pregiudizio del servizio del Re Nostro Signore, e della quiete pubblica di questo Regno, e delle sue Conquiste; inventando, scrivendo, suggerendo, e divulgando maliziosamente l' infelicità, e disordini, che mai non ebbero esistenza, per imprimere così da lontano nella credulità del Pubblico tutto ciò, che poteva formare una mala idea del religiosissimo, regolarissimo, e Fedelissimo Governo di Sua Maestà, e degl' inesplicabili vantaggj, che ne ha riportati, ed accumulati con gloria immortale del medesimo Signore, in beneficio de' Vassalli di Portogallo, e di tutti li suoi Dominj, che così lo stanno continuamente pubblicando con infinite benedizioni, ed innumerabili orazioni per la conservazione della vita, e della prosperità del loro Augusto Benefattore.

Ma

Ma finora non sono state a V. S. Illustrissima partecipate le vere cause di quegli abominevoli effetti; imperciocchè l' incomparabile clemenza di Sua Maestà, e la pietosissima devozione, che il medesimo Signore professò sempre a' gloriosi Sant' Ignazio Lojola, S. Francesco Saverio, e S. Francesco Borgia, non solamente sospesero la sua indefettibile giustizia, ma ancora la difesa naturale de' suoi assassinati, ed afflitti Vassalli; finchè potè concepire nella mente sua Reale la speranza, che si sarebbe conseguita l' emenda di tanti, e tanto straordinarj disordini, senza prostituire i Figli d' una così Santa, e Venerabile Madre, come la Religione della Compagnia.

I detestabili eccessi, che la Sig. V. Illma vedrà nella pura, e fedele narrativa, che congiungerò con questa Lettera sotto il numero primo, e l' incorrigibile ostinazione, ch' essi manifestano, per avere già oltrepassati li termini del disinganno dell' emenda, non poterono più dispensare ultimamente l' Autorità Regia, e la perpetua protezione, che Sua Maestà deve avere de' Popoli, che Iddio le confidò, dall' applicazione degli ultimi rimedj a cotanto estremi mali, quanto sono quei, che si rilevano nella medesima Relazione.

Non essendosi descritti in essa, ma bensì omessi li molti, e molto aggravanti scandali, che non si potevano riferire senza la maggiore indecenza, e vergogna di chiunque li scrivesse, e gli udisse. Ed esponendo quelli solamente, la cui pubblicità gli ha renduti più notorj, e che non si possono tergiversare, o mettere in dubbio, se non si nega ciò, che si sta vedendo, come fisicamente certo, mediante l' eviden-

videnza de' fatti permanenti, che ſono di ſua natura incontrovertibili. Ed ancora in queſta forma è grande il diſpiacere, che Sua Maeſtà prova di quel molto, che ſi vedrà in ordine all'aſſoluta corruzione di queſte Provincie di Portogallo, e del Braſile.

In eſſe VS. Illma troverà con fiſica certezza provato, e conchiuſo, che ceſsò da molti anni in quà n ciò, che riguarda la prattica de' ſuoi Religioſi, l'ubbidienza alle Bolle, ed ordinazioni Pontificie; l'oſſervanza delle leggi più importanti, e indiſpenſabili per la conſervazione della pace pubblica di queſti Regni, e ſuoi Dominj; la fedeltà verſo i loro Auguſti Monarchi; e la pia iſtruzione de' ſuoi Vaſſalli: avendo ſagrificato tutti queſti obblighi Criſtiani, Religioſi, Naturali, e Politici, ad una cieca, inſolita, ed interminabile ambizione di Governi Politici, e Temporali, di acquiſti de' Beni, e facoltà altrui, conquiſte, ed anche uſurpazioni di Stati; e non eſſendoſi poſto il riparo, nè adoprato il rimedio a quelle abominevoli traſgreſſioni, qualora ſi vidde, che potevano eſſere mezzi per queſti fini tanto degni di eſſere rimproverati, quanto ſono alieni, e contrarj al Santo Iſtituto, del quale i medeſimi Religioſi danno a divedere una dimenticanza tanto aſſoluta, quanto ſcandaloſa.

Giunſe finalmente a così deplorabili, e compaſſionevoli termini l'eſtrema corruzione, ed infedeltà de' Figli di queſta Santa Religione nel Regno di Portogallo, e molto più ne' ſuoi Oltramarini Dominj, che in eſſi ſono pochi li Geſuiti, che non facciano la comparſa di Mercatanti, o Soldati, o Regoli, piuttoſto che di Religioſi.

E ſic-

E ſiccome, qualunque dilazione ſi adoperaſſe in evitare cotanto gravi diſordini, partorirebbe la conſeguenza di rendergli irrimediabili; Sua Maeſtà però ſi vede neceſſitata di occorrere a queſto pericolo de' ſuoi Vaſſalli, e Dominj, ed alla totale rovina delle medeſime Provincie Religioſe, in quella guiſa, che poteva eſſerne capace il Governo temporale dello ſteſſo Signore, avanti che ſi perdeſſero affatto per mancanza di rimedio.

Eſſendo dunque ſtati li più forti appoggi dell' audace temerità, che i medeſimi Padri hanno manifeſtata, tanto in Europa, quanto in America, i Confeſſionarj di queſta Corte, e l'ingreſſo in queſto Palazzo di detti Religioſi: Ordinò il Re noſtro Signore da una parte, che ſi ritiraſſero nelle Caſe riſpettive delle loro Filiazioni tutti li Confeſſori delle Perſone Reali, che erano Geſuiti; nominando Sua Maeſtà per Confeſſore ſuo il moderno Provinciale di S. Maria d'Arrabida chiamato *Fra Antonio di Sant'Anna;* confermando per Confeſſore di noſtra Signora la Regina il *P. Fr. Antonio dell'Annunciazione*, Ex-Vicario Generale de' Religioſi Scalzi Agoſtiniani, che già eſercitava quel miniſtero; e promovendo a Confeſſore della Principeſſa noſtra Signora, e delle Signore Infanti, il moderno Provinciale ancora dell'Ordine de' Carmelitani Calzati, detto *Fra Giuſeppe Pereira di Sant' Anna*: Il Sereniſſimo Signor Infante Don Pietro ſcelſe lo ſteſſo Confeſſore del Re noſtro Signore: Il Sereniſſimo Signor Infante Don Antonio, *Fra Antonio di Santa Maria degli Angioli Melgazo*, Ex-Provinc. de' Religioſi Min. Oſs. della Prov. di Portogallo: Ed il Sereniſſimo Signor Infante Don Emanuele

nuele *Fra Valerio del Sacramento*, Religioso Scalzo della Provincia di S. Antonio.

Ordinò il medesimo Signore da altra parte, che fosse proibito al Provinciale della Compagnia, ed a gli altri Religiosi della sua Filiazione, l'ingresso nel Palazzo insino a tanto, che dalla Maestà Sua non si fosse diversamente comandato; ovvero insino a tanto, che allo stesso Signore non costasse, che i menzionati Religiosi vivevano com'erano tenuti secondo il loro Istituto. E da altra parte ha ordinato Sua Maestà, che a questo giusto, e necessario fine si applichino tutti i mezzi possibili, a' quali giunga la Reale autorità sua, e la sua retta intenzione, e protezione, con cui deve concorrere, per far osservare come inviolabili ne' suoi Regni, e Dominj, li Sagri Canoni, e le Costituzioni Apostoliche, le quali vietano a' Regolari, e molto maggiormente a' Religiosi della Compagnia, e a i Missionarj l'ingerenza negli affari secolari, ed il maneggio del Commercio, e l' usura de' Cambj Mercantili; e li Concordati colla Sede Apostolica, che si sono stabiliti come Leggi consuetudinarie del Regno. Ma come che tutto questo si riduceva alla Temporalità, e non spettava alla Potestà della Maestà Sua il rimedio delle spirituali rovine, che ho riferite, avendo queste bisogno di pronto, ed efficace rimedio, che solamente poteva emanare dal Sommo Pontefice, e Vicario di Cristo Signor nostro nella Terra: Esponendo per tanto VS. Illma al Santissimo Padre, tanto la puntuale Narrazione già da me accennata, quanto il contenuto in questa Lettera; nello stesso tempo supplicherà la Santità Sua, che si degni di dare sopra questa materia tali, e tan-

to efficaci provvidenze, che ſubito ceſſino in una volta gli abuſi, eccelſi, e traſgreſſioni, che ſi ſono pratticati, e durano a pratticarſi continuamente nelle predette Provincie; in guiſa, che ambidue reſtino ridotte alla loro ſanta, e primitiva oſſervanza; facendo Sua Santità rinaſcer in eſſe gli eſempj degni di lode, e d' imitazione, che da tanti anni giacciono ſeppelliti ſotto gli orrori di così grandi, così generali, e così pubblici ſcandali.

Quei, che più avevano ferito il cuore degli abitanti ne' Dominj di Sua Maeſtà nell' America, ſi ſpera, che ceſſino in gran parte per mezzo dell' eſecuzione della Bolla Pontificia in Data delli 20. di Decembre dell' anno 1741, inſerita nella Lettera Paſtorale del Veſcovo del Gran Parà, che s' acclude in queſta ſotto il numero ſecondo, e delle due Leggi di Sua Maeſtà, che parimente ſi annettono ſotto i numeri 3. e 4. le quali lo ſteſſo Signore ha ordinato pubblicare in tutto il Braſile in modo effettivo; abolendo così una volta l' abuſo di non eſeguirſi in quel Continente le Deciſioni Pontificie, o le Riſoluzioni Regie, le quali recaſſero a i medeſimi Religioſi verun diſpiacere; e quel, che più preme, ſenza che ſi trovaſſe alcuno, a cui baſtaſſe l' animo d' informare di un così pregiudicevole, ed indecente abuſo. E ciò, perchè nel medeſimo Continente prevalſero ſempre, per ſoſtenerlo, le minacce, che li detti Religioſi ſpargevano induſtrioſamente a fine di far temere la Potenza della lor Religione, e de' Padri ſuoi, che andavano a Palazzo; I quali veramente ſi è ſcoperto in queſti ultimi tempi, che con ingannevoli artificj rovinarono infelicemente alcuni Go-

Governatori, e Ministri zelanti del servizio di Dio, e di Sua Maestà, senz'altra colpa, che quella di aver' esposto le verità, che a i detti Padri non giovavano; e che, rendendosi incredibili nel tempo, in cui s'esposero, dopo la Guerra del Paraguai, e li disordini, e sollevazioni del Maranhaon, si manifestarono colle dimostrazioni di fatti evidenti, e tali, quali sono quei, che costantemente risultano dalla di sopra accennata Relazione, segnata col numero primo, e molti altri, de' quali si potrebbono comporre grossi volumi.

Di tutto questo Sua Maestà ordina, che la Sig. Vostra Illma chiedendo ed ottenendo dal Santissimo Padre un' Udienza particolare, e segretissima, lo renda pienamente informato, ed istruito affatto di quanto ho riferito. E spera, che nella Paterna, e Apostolica Provvidenza di Sua Santità non mancherà la menoma parte di quello, che precisamente richiedono così notorie urgenze, acciocchè una Religione, che ha fatto tanti servizj alla Chiesa di Dio, non finisca in questi Regni, e suoi Dominj, a causa della corruttela de' costumi dei suoi Religiosi, e del generale scandalo, ch' essi hanno dato con tanti successivi, e stravaganti assurdi.

Essendo per altro quei, che si contengono nell' esatta, e semplice Relazione, che si acclude in questa Lettera, fondati ne' fatti permanenti, che sono assai notorj non solamente a tre Eserciti, ma ancora a tutta l' America Portoghese, e Spagnuola; ed essendo derivati da' medesimi fonti puri, ove ebbero la prima origine, senza mescolamento di alcuna sospetta tradizione, che permetta il minor dubbio:

Tiene Sua Maestà per cosa certa, che la Santità Sua neppure un solo momento dubiterà intorno alla necessità di rimedio, che ricercano i medesimi assurdi, perchè questi Religiosi ritornino a gli esercizj del loro santo, e spirituale Istituto, e siano rimossi, ed allontanati da ogni sorta d' ingerenza negli affari Politici, ed interessi temporali, e mercantili; a fine, che liberi, e spediti dalla corruzione della cupidigia, del Governo delle Corti, dell' acquisto di negozj, degli utili del commercio, delle usure de' Cambj, e degli altri beni della terra, servano a Dio, e siano di profitto a' Prossimi, come veri imitatori dell' eroiche virtù dei grandi, e gloriosi Sant' Ignazio, San Francesco Saverio, e San Francesco Borgia, che risplendendo come brillanti stelle, non solamente nella lor Religione, ma in tutta la Chiesa Cattolica, ci lasciarono in essa tanto illustri esempj.

Principalmente quando alla fine si considera con la matura, e seria riflessione, che il caso merita, che avendo scandalizzato tanto i Cavalieri Templarj, che per le loro colpe furono estinti co' severi gastighi, che costano dall' Istoria; nulladimeno in essa non si legge, che avessero l' ardire, come l' hanno avuto i detti PP. Gesuiti, di resistere positivamente a' Papi, ed ai Re, annullando con prepotenza, alle volte direttamente, ed altre volte indirettamente, le Bolle Pontificie, e le leggi Reali: e che nello stesso tempo si arrischiassero di stabilire Repubbliche composte di Vassalli da essi fatti ribellare alli loro Re, e Signori naturali, dentro dei Dominj de' medesimi Re, e fatti ribellare da essi, per opporsi con mano armata a tutto quello, che poteva essere interesse de i

de i medesimi Re, e dei Popoli da essi governati: E che finalmente aspirassero all' usurpazione degl' interi Regni, ed Imperj, come questi Religiosi avevano ancora progettato, e l'averebbono conseguito in pochi anni, se non si fosse scoperta la loro ambiziosa, e clandestina intenzione.

Atteso che colle Colonie d'Indiani ribelli, e feroci, che avevano stabilite, e tuttavia con grandi sforzi andavano stabilendo con quasi successivo progresso dal Maranhaon fino al Uraguai, avvalorando segretamente il grosso Commercio, e la fertile Popolazione di quelle numerosissime Colonie, per mezzo de' Collegj, Case Professe, e Residenze, che conservano nelle due Corti, e Terre grandi dei luoghi maritimi d'ambidue i Regni, e suoi Dominj, tenevano quasi chiuse le due Americhe Portoghese, e Spagnuola, con un cordone sì forte, che tra lo spazio di dieci anni sarebbe stato indissolubile il nodo, con il quale pretendevano stringerle i suddetti Religiosi; non essendovi forze in tutta l'Europa, che fossero bastevoli per espugnarli, e discacciarli da sì vasti Paesi, difesi da Uomini nel numero quasi infiniti; la cui lingua, e costumi solamente potevano intendersi, e pratticarsi da' medesimi Religiosi; aggiugnendosi a questo l'odio implacabile, con il quale gli educavano, ed ostinavano irreconciliabilmente contro tutti i Bianchi Secolari. Dio guardi la V. S. Illma. Belem a di 8. del mese d'Ottobre dell'anno 1757.

Don Luigi da Cunha.

Signor Francesco de Almada de Mendonza.

Num. II.

Lettera Istruttiva scritta in data de' 10. Febbrajo dell' anno 1758. a Francesco de Almada de Mendonza, Ministro di Sua Maestà Fedelissima nella Corte di Roma, informandolo de' disordini, che sino a quel tempo avevano accumulato i Religiosi della Compagnia di Gesù ai molti assurdi, ne' quali si erano precipitati ne' Dominj Oltramarini di questa Monarchia, quando Sua Maestà si vidde costretta d' informare il SS. Padre Benedetto XIV. degl' insulti de' suddetti Religiosi per mezzo dell' altra Lettera Istruttiva degli 8. d' Ottobre dell' anno 1757.

I.

Essendo i disordini, e gl' insulti, che i Religiosi Gesuiti hanno accumulati nel Maranhaon fin da' principj del felice Governo di Sua Maestà con il fine storto, e depravato d' impossibilitare l' esecuzione del Trattato de' limiti delle Conquiste; e le sollevazioni, che ancora fecero, e tentarono con lo stess' oggetto nelli Luoghi del Paraguai, ed Uraguai, dentro di questo Regno, e anche dentro dello stesso Palazzo; motivi urgentissimi, per fare il detto Monarca verso gli accennati Religiosi l' ultime dimostrazioni della sua giusta, e Regia Potestà, di cui li Sovrani non costumano, nè devono scusarsi, o dispensarsi verso gli Ecclesiaitici compresi nelle sedizioni, e ribellioni, anche meno gravi, e meno perniciose di quel, che sono le macchinate da essi nel Nort, e Sud del Brasile, e dentro del Continente del Regno, e della Corte: Ed essendo quasi impossibile di significare in ordine a questo le procedure, colle

colle quali la moderazione del Re noſtro Signore ſi riſolvè di licenziare dal ſervizio del Palazzo i Confeſſori di quell' Iſtituto, con il fine pietoſiſſimo di vedere, ſe quell' avviſo foſſe baſtevole, per reprimere, e contenere il pervertito Governo interiore delli accennati Geſuiti, in guiſa, che rimaneſſe libero, e diſimbarazzato dalla loro tenace oppoſizione l' adempimento del menzionato Trattato, e la Corte, e li Vaſſalli di Sua Maeſtà con perfetta quiete: Produſſe quella piiſſima moderazione effetti tanto contrarj a quello, che dalla medeſima ſperar ſi dovevano, quanto ſono i ſeguenti.

II. Dacchè conobbero, ch' era impoſſibile piegare l' infleſſibile coſtanza del Re noſtro Signore, e del ſuo Miniſtero, per rendere nullo il compimento di detto Trattato, e conſervarſi così nel poſſeſſo del Comando, che avevano nel centro de' Dominj Oltramarini delle due Monarchie: E dacchè viddero paſſare Gomes Freire de Andrade con un Eſercito verſo il fiume della Plata, e Franceſco Saverio de Mendonza, aſſiſtito da tre Reggimenti di nuovo formati, verſo il Parà; perdendo gli ſteſſi Religioſi il giudizio, e la Religione, ſi accinſero a macchinare in ordine a quello ſtorto fine gli eſecrandi mezzi di render odioſo, ed infamare il feliciſſimo Governo del Re noſtro Signore, ed il fedele ſervizio de' Miniſtri di Sua Maeſtà, in quei modi, che hanno pratticati in molte altre Corti in caſi ſomiglianti; operando tali eceſſi, che ci hanno empiuti di ſpavento, e di orrore.

III. Da una parte chiamando le Perſone, che credevano eſſere malcontente del Governo, o perchè il Re noſtro Signore non ſe ne ſerviva, o perchè non

dava

dava loro i dispacci per le cariche, che non avevano meritate; principiarono a spargere in voce, ed in iscritto, le più false, e non mai udite imposture, bestemmiando contro la medesima Maestà, e confondendo, ed oscurando la stupenda Paterna Provvidenza del Re nostro Signore, con la quale ha tanto beneficato i suoi grati Vassalli, che di giorno in giorno vanno viepiù non solamente rispettando, ma eziandio venerando le prudenti risoluzioni del suo incomparabile, e faustissimo Governo.

IV. Dall'altra parte tentarono, mediante l'ajuto di questi Macchiavellici inganni, di allontanare da questa Corte la buona intelligenza delle altre, ed intrigarle non solamente con imposture offensive delle Persone delle rispettive Maestà, ma ancora con altre finzioni di pregiudizj nell' esecuzione del predetto Trattato, con suggerire in Lisbona, che Portogallo era l' ingannato, ed in Madrid, che esso era quello, che ingannava la Spagne.

V. Dall'altra parte, allor quando viddero stabilita la Compagnia del Parà, e che con essa cessava il grosso commercio, che in quello Stato facevano, presero lo sinisurato ardire di tentare il sollevamento di una sedizione contro di essa Compagnia del Parà dentro la medesima Corte di Sua Maestà; ed in fatti sarebbe accaduta, se lo stesso Monarca non avesse subito senza indugio esiliato il Padre Ballester, che predicò il primo insolentissimo Sermone per incitare il Popolo contro la detta Compagnia del Parà, dicendo dal Pulpito, che *chiunque in essa entrasse, non entrerebbe nella Compagnia di Cristo Signor nostro:* Ed il P. Benedetto de Fonseca, il quale andava da

da se stesso, e per mezzo di altri della sua professione, introducendo le medesime suggestioni per le Case de' Ministri, e de' particolari, dove si accorgeva, o di mala intenzione, o d' ignoranza, della quale se ne potesse abusare. Facendo Sua Maestà nello stesso tempo carcerare, ed esiliare gli uomini negozianti del Banco chiamato *del Bene commune*, i quali per suggestione di essi Padri andarono (piuttosto con ignoranza, che con malizia) a presentare al medesimo Monarca in udienza una Scrittura tendente al fine della stessa sedizione: estinguendo subito ancora per questo la Maestà Sua il detto *Banco del Bene commune*, e disarmando per altre vie prudenti, ed adattate, gl' intrighi ancor più esecrabili, che (con lo stesso intento) si erano macchinati con alcuni inconsiderati Forestieri dentro della medesima Corte.

VI. Da altra parte: Avendo i suddetti Religiosi, a motivo della calamità del terremoto, ritrovato un nuovo, e funestissimo Teatro, per rappresentare in esso quelle figure, che meglio gli ajutassero per li loro cattivi fini; non inventò la fertilissima malizia di Niccolò Macchiavello veruna diabolica politica, che non fosse da essi adoperata: o fingendo profezie, e minacciando sovversioni, e diluvj di fuochi sotterranei, e delle acque del mare: o facendo empire per se stessi, e per mezzo de' loro seguaci le Gazzette pubbliche d' Europa di nuovi infortunj, estreme miserie, ed orribili timori, che non erano mai accaduti: o simulando peccati pubblici, e scandali falsamente supposti, in questo secolo della più regolata, ed esemplare riforma della Corte, e del Regno, che si fosse veduta in Portogallo dalla prima Epoca della

sua fondazione sino a' nostri giorni: o commettendo l incredibile, e non mai sperato, ne veduto ardimento di formare Scritture sediziose, piene delle accennate falsità, e di poi presentarle sacrilegamente nelle Reali Mani di Sua Maestà, ad oggetto di consternare così quell' animo grande, la cui serenità si era da Dio creata inflessibile, e superiore a tutte quelle maligne impressioni per incomparabile felicità nostra: o aggiungendo a questo temerario assurdo l' altro più temerario ancora d' abusare di quella divozione, che gli abiti de' Cappuccini avevano sempre cagionata, e soavemente istillata nella religiosissima Pietà Reale, con introdurre nel Palazzo li due Padri Cappuccini, che negli anni antecedenti erano stati tenuti ad alloggiare nella Casa Professa di san Rocco, e che, per meglio assicurargli nella lor soggezione, avevano introdotti nell'Ospizio di Santa Appollonia, quando da esso ne discacciarono i Genovesi: o servendosi dei medesimi Cappuccini, come d' istromenti, non solamente per incutere gli accennati timori, ma per introdurre le altre perniciosissime suggestioni, delle quali tanto felicemente trionfò il perspicacissimo, e penetrantissimo discernimento di Sua Maestà: o finalmente restando così d' accordo i detti Religiosi Gesuiti co' due Cappuccini, per confermare dopo, tutte quante l' imposture che avevano questi avanzate, non solamente nell' interno del Palazzo, ma anche ne' Santuarj più circospetti, e più Sacri di esso; di maniera, che se l' avvedutezza, e la costanza di detto Monarca, si fossero potute vincere, non solamente averebbe il Regno patito le maggiori rovine, ma tra

esse

esse si vederebbe finito il Supremo, e Reale Potere, risultando da quella confusione incontestabile il premeditato Impero Gesuitico.

VII. Da altra parte: Dopo di essere stati sconcertati quegl' intrighi, e castigati gl' istromenti di essi, allorchè si pubblicò la Compagnia dell' Agricoltura dei Vini dell' alto Duero, fu promossa nella Città di Porto, come la seconda del Regno, la sedizione, che si era distrutta, e disarmata nella Corte di Lisbona: travagliando in quella Città i suddetti Padri per rendere a quei Vassalli odioso il Re nostro Signore, ed il felice suo Governo, e fedele Ministero, mediante la ripetizione di tutte le imputazioni, ed imposture, che seminavano nel Regno, e fuori di esso: facendo credere a gl' ignoranti, e pusillanimi, la grande falsità, che i Vini della predetta Compagnia non erano a proposito per il sagrifizio della Messa; estraendo dal loro Archivio, per farla vedere ai mal' intenzionati, e peggio instruiti, la Relazione del Tumulto, ch' era seguito nella suddetta Città l' anno 1661, colle notizie, che sparsero, di essere rimasto, come rimase impunito, perchè si era principiato a suscitare dalle donne, e da i ragazzi; dando animo colle accennate suggestioni ad alcuni altri Ecclesiastici, nella cui leggerezza trovarono capacità per poterle imprimere: arrivando a conseguire, che nella medesima Città di Porto si sollevasse il Tumulto orribile delli 23. di Febbrajo dell' anno prossimo passato, nel quale puntualmente avvenne lo stesso, che nell' altro tumulto dell' anno 1661, senza la menoma differenza: e costringendo finalmente la Reale Clemenza del Monarca istesso a soffrire l' estre-

mo dispiacere di gastigare gli Abitatori di quella Città, benchè con maggior dolcezza di quella, che gli poteva permettere l'indispensabile necessità di non lasciar impunito un'esempio cotanto pernicioso, e di dare allo scandalo de' suoi fedeli Vassalli la sodisfazione, che di sua natura richiedeva un' insulto tra di loro tanto disusato.

VIII. Da altra parte: Non essendosi ritrovata veruna cosa, che fosse stata bastevole per disingannare, e contenere l'orgoglio temerario de' menzionati Gesuiti; quando dovevano naturalmente compungersi, ed empiersi di confusione, e di pentimento, mentre vedevano quella disgraziata Città oppressa dalle Truppe, ed i suoi abitanti gemendo nei ceppi, e ferri, che aveva macchinato loro la malizia, con cui essi Religiosi erano in tante maniere concorsi a quella necessaria calamità; lo fecero tanto diversamente, quanto costò, dopo da i fatti, che sono innegabili.

IX. In queste asprissime, ed urgentissime circostanze, il Re nostro Signore prese la necessaria risoluzione di comandare, che uscissero fuori di Palazzo i Confessori, per ispogliare ancora i detti Religiosi, e disarmargli della forza, che gli davano i Confessionarj delle loro Maestà, e della Reale Famiglia, per conculcare i Ministri, ed i Cittadini, ed opprimergli con il timore che gl' incuteva la gran potenza, e pomposa autorità, che ostentavano nel cospetto del Mondo, e li perniciosi effetti di non darsi esecuzione per lo spazio di molti anni ad alcun' Ordine Regio, dal quale potesse risultare a' medesimi Religiosi il menomo dispiacimento.

X. E ciò

X. E ciò, che da questa procedura, essendo così moderata in riguardo alli motivi, che la refero necessaria, ne nacque, fu che i medesimi Religiosi di nuovo macchinarono altre imposture, con ispargere, e divulgare nuove suggestioni similmente false, come furono: *Che le loro procedure nel Maranhaon, ed Uraguai, erano state giuste, e regolate: Che i medesimi Religiosi erano perseguitati, perchè sostenevano in questo Regno la Fede, volendosi abolire in esso il Ministero del Santo Ufizio;* del quale tutto il Mondo sà, che i predetti Padri sono i più dichiarati nemici, con lo stesso motivo di non poter governare quel Tribunale: *Che il Re nostro Signore voleva stabilire in Portogallo la libertà di coscienza: Che si tentava di maritare la Principessa nostra Signora con un Principe d'altra Religione: Che il Tumulto di Porto era stato giusto, ed era stato una cosa di nessuna premura, e significazione, in cui solamente avevano avuta parte le donne, e li ragazzi: e che finalmente ingiusto era stato il castigo, che si era dato a quei sollevati &c.*

XI. Vedendo dunque la Maestà Sua, che si aggiungevano tutti questi nuovi motivi, per rendere indispensabile la necessità di disingannare i suoi Vassalli di tanto perniciose, e sacrileghe calunnie, mediante la maniera più propria di smascherare i detti Religiosi, dando a divedere al pubblico quella parte delle giustissime cause delle sue procedure, che la decenza poteva permettere, che comparisse a gli occhi del Mondo: Commandò, che si stampassero, e divulgassero le due Scritture, delle quali VS. Illma riceverà alcuni esemplari per sua puntuale Istruzione.

XII.

XII. Una delle dette Scritture contiene un' Estratto (1) semplice delle Lettere di Gomes Freire de Andrade, Francesco Saverio de Mendonza, e del Vescovo del Parà, cavato molto concisamente, e con eguale modestia da gli originali autentici esistenti in questa Segreteria di Stato, e riferisce solamente i fatti pubblici, e notorj, che furono, e sono manifesti a tutti gli abitatori del Brasile, ed ancor' a tutti quelli di questo Regno, li quali hanno corrispondenze in quello Stato.

XIII. L' altra Scrittura contiene la Copia della Sentenza originale, che si pronunziò nel Distretto della Giurisdizione di Porto sopra un Processo di quattro mila carte, in cui farebbe una grande, ma brutta, ed enorme figura il Governo de' suddetti PP. Gesuiti in questo Regno, se la somma Pietà di Sua Maestà non avesse sin dal principio ordinato separarne ciò, che fosse appartenente a gli Ecclesiastici.

XIV. Egli è certo, che le due di sopra accennate Scritture, e li fatti incontrovertibili, che si riportano in esse, fecero alla fine conoscere a tutto questo Regno le cabale, e le malizie de' medesimi Religiosi; essendochè provano evidentemente tutte le imposture, ch' essi avevano pubblicate. E' parimente certo, che dopo essersi accertati, che non potranno riuscire in Portogallo i loro intrighi, ed inganni, s' affaticano adesso con maggior sollecitudine fuori di esso ne' Paesi stranieri, non solamente per

1 *E' la medesima Memoria, che Sua Maestà ordinò che si presentasse al Papa per la Riforma di tali Religiosi.*

per diffondere la peſte delle medeſime calunnie da loro inventate, ma per negare, ed oſcurare temerariamente le ſedizioni, e gl' inſulti, che ſuſcitarono nel Paraguai, e nel Maranhaon: Animandoſi a negare ciò, che a tutti è coſa pubblica, e notoria, e ſi è veduto, e ſta vedendo da tre Eſerciti, e da tutto il Braſile: Che è lo ſteſſo, che negare, che nell' Europa vi ſiano le Città di Lisbona, Madrid, e Londra, in preſenza delle Perſone, che non ſono ſtate in eſſe: Ed è il medeſimo inganno, con cui negarono, e gli riuſcì di rendere incredibili nella Corte di Madrid gl' inſulti dell' iſteſſa natura, co' quali veſſarono nell' Aſia Don Filippo Pardo Arciveſcovo di Manila, ed in America Don Bernardino de Cardenas Veſcovo di Paraguai, ed anche Don Giovanni de Palafox, e Mendonza Veſcovo della Puebla de los Angeles; e di rendere parimente incredibili nella Corte di Lisbona le reiterate lagnanze de' Popoli, e de' Veſcovi, e Prelati del Braſile, in guiſa, che alcune di eſſe non poterono mai arrivare alle orecchie del Sereniſſimo Re Don Giovanni V: e le altre, che gli furono rappreſentate, ancorchè ſiano già venti anni, che furono rimeſſe giù con Decreti, acciocchè ſi faceſſero le conſulte circa le medeſime, per la morte ſeguita di quel Monarca ſi ritrovano nello ſtato ſteſſo, in cui calarono, ſenza che a' ſuoi Reali Ordini ſi ſia mai data la minima eſecuzione: tanta era in queſta Corte la potenza delli accennati Padri! Tanto s' eſtendeva il loro influſſo negli affari, oltrepaſſando i limiti del riſpetto d' un così Gran Re! E tanto il pregiudizio, che ne riſultò alle due Monarchie, per non aver dato credito

dito alle Relazioni di quei Venerabili Prelati, ed ai lamenti di quei Popoli oppressi, in tempo opportuno, e prima, che i suddetti Religiosi adunassero in Asia, ed in America le forze, che ora gli fanno divenire così temerariamente animosi.

XV. Tutte queste notizie ordina Sua Maestà, che si partecipino alla S. V. Illma, ad effetto, che ne faccia di esse uso ne' tempi, e luoghi opportuni, per disingannare le Persone, che li sopraddetti Religiosi pretendessero di sorprendere co' loro inganni.

Dio conservi V. S. Illma. Salvaterra de Magos alli 10. di Febraro dell' anno 1758.

Don Luigi da Cunha
Signor Francesco Almada de Mendonza

Num III.

Joseph Cardinalis Patriarcha II. Lisbonen.

Per giusti motivi, che sono a Noi noti, e di gran servizio di Dio, e del pubblico, sospendiamo dall' esercizio di confessare, e di predicare in tutto questo nostro Patriarcato i Padri della Compagnia di Gesù per adesso, e insino a tanto, che non ordinaremo il contrario. Ed acciocchè arrivi alla notizia di tutti, ordiniamo, che si spedisca il presente Editto, il quale si affiggerà ne' luoghi pubblici di questa Città, e Patriarcato. Dato nel Palazzo della nostra Residenza colla nostra firma, e sigillo, a di sette di Giugno dell' anno 1758.

I. Cardinale Patriarca di Lisbona
D' ordine di Sua Eminenza
Cristoforo de Rocha Cardoso.

EDITTO

Dell' Eminentissimo Sig. Cardinale Francesco di Saldanha, deputato dal Som. Pontefice Benedetto XIV di fel. mem. con suo Breve del 1. Aprile 1758. in Visitatore, e Riformatore Generale della Religione de' Cherici Regolari della Compagnia di GESU' ne' Regni di Portogallo, d'Algarve, e nelle Indie Orientali, ed Occidentali suddite di S.M. Fedeliss.

Noi Don Francesco Cardinal Di Saldanha, Visitatore, e Riformatore Generale Apostolico della Religione della Compagnia di GESU' in questi Regni di Portogallo, di Algarve, e suoi Dominj &c. &c. &c. A tutti quelli, che vederanno la presente, o ne avranno notizia salute, e pace in GESU' CRISTO Signor Nostro.

FIN dalla fondazione della Chiesa Cattolica fu proibito a tutte le Persone consacrate al Sacerdozio, il macchiare questo Santo Ministero, con l'ingerenza ne i Negozj Secolareschi. Così fu stabilito dallo stesso Redentore del Genere Umano nel suo Santo Vangelo (1). Così fu annunciato agli Ecclesiastici dall'Apostolo delle Genti (2). E così fu dichiarato nel primo Concilio della Chiesa, nel quale si ordinò, che fossero privati delle loro rispettive dignità, ed esercizj i Vescovi, i Preti, ed i Diaconi,

 che

1 *Non potestis Deo servire, & mamonæ.* Matth. 6. v. 24.

2 *Nemo militans Deo, implicat se Negotiis Sæcularibus.* 2. ad Timotheum cap. 2. v. 4.

che si frammischiassero ne i Negozj profani (1). Fondandosi in tutte queste disposizioni di Diritto Divino la proibizione positiva del Gius Canonico, e le pene quindi fulminate contro i Trasgressori di quelle Leggi Santissime (2).

Essendo esse così premurose, perchè gli Ecclesiastici s' astengono da' Ministeri Secolareschi, ancorchè decenti, come di essere Procuratori delle Ville, e Città (3); Sono molto più austere per allontanare quelli, che si sono a Dio dedicati dalla sordida cupidigia de' Negozj Mercantili tanto stranieri alla Chiesa di Dio, ed al suo Santo Ministero, come ci avvertì lo stesso Redentore scacciando fuori del Tempio i Banchieri, e Negozianti, che ivi trovò a vendere, e comprare, gettando loro a terra i banchi, e le cattedre ove sedevano, ed il danaro che negoziavano, passando fino a flagellargli, e riprendergli con il severissimo rimprovero, che facevano la Casa del suo Eterno Padre banco di negozio, e spelonca di ladri la Casa di Dio destinata per l' Orazione (4).

Quin-

1 *Episcopus, aut Presbyter, aut Diaconus nequaquam. Sæculares curas assumat : sin aliter, ejiciatur.* In Concil. Apostolor. Can. 7.

2 *Per totum Titul. Ne Clerici, vel Monachi Sæcularibus Negotiis se immisceant.*

3 *Text. in cap. Sed nec Procurationes Villarum*, 4. eodem Tit.

4 *Ascendit JESUS Jerosolymam, & invenit in Templo vendentes Boves, & Oves, & Columbas, & Numularios sedentes. Et cum fecisset quasi flagellum de*

Quindi fin dalla primitiva Chiesa reclamarono i Sagri Canoni contro l'abuso di quegli Ecclesiastici, che senza considerazione del precetto Evangelico, e senza timor di Dio sollecitavano questi indecorosi interessi mercantili (1), de' quali la riprovata turpezza consiste secondo la disposizione delle stesse Sagre Leggi in comprar in un tempo per meno, a fine di vendere

de funiculis, omnes ejecit de Templo; Oves quoque, & Boves, & Numulariorum effudit æs, & mensas subvertit. Et his, qui Columbas vendebant, dixit: Auferte ista hinc, & nolite facere domum Patris mei domum negotiationis. Joan. c. 2. v. 14. 15. 16.

Et intravit JESUS in Templum, & ejiciebat omnes vendentes, & ementes in Templo: & mensas Numulariorum, & Cathedras vendentium Columbas evertit, & dixit eis; Scriptum est: Domus mea domus Orationis vocabitur: Vos autem fecistis illam speluncam latronum. Matth. cap. 21, v. 11. 12. 13.

1 *Si quis inventus fuerit post hanc definitionem usuras accipere, vel ex quolibet tali negotio turpia lucra sectari, vel etiam species Frumentorum ad sexcupulum dare, omnis, qui tale aliquid conatus fuerit ad quæstum, ejiciatur a Clero, & alienus ad Ecclesiastico habeatur gradu*. Ex Concil. Nicen. in Can. Quoniam cauf. 14. quæst. 4. cap. 8.

Consequens est, ut illa quoque de Piceni partibus nuper ad Nos missa relatio nuntiavit, non prætereunda putaremus: id est, plurimos Clericorum negotiationibus inhonestis, & lucris turpibus imminere, nullo pudore cernentes Evangelicam lectionem... Proinde

dere per più in altro tempo (1): Ordinando le stesse Canoniche Costituzioni di fuggire come la peste l' Ecclesiastico negoziante, che di povero si fece ricco, e di umile arrogante con un mezzo sì illecito (2). E fulminando il rigor delle Censure contro i Cherici, e Religiosi negozianti, o dediti al Mercimonio (3).

Proibizione, che essendo comune a tutti gli Eccle-

inde hujusmodi aut ab indignis post hac quæstibus noverint abstinendum, & ab omni cujuslibet negotiationis ingenio, vel cupiditate cessandum: Aut in quocumque gradu sint positi, mox a Clericalibus Officiis abstinere cogantur. Ex Pap. Gelasio in Distinct.88.cap. 2.

Canonum statutis firmatum est, ut quicumque in Clero esse voluerit, emendi vilius, vel vendendi carius studio non utatur. Quod certe si voluerit exercere, cohibeatur a Clero. Ex Concil. Terraconensi in Canon 14. quæst. 4.

1 *Quicumque tempore messis, vel vindemiæ non necessitate, sed propter cupiditatem, comparat annonam, vel vinum: v. g. de duobus denariis comparat modium unum, & servat dum vendatur denariis quatuor, aut sex, aut amplius, hoc turpe lucrum dicimus.* Ex Jul. Pap. in caus. 14. quest. 4. cap. 9.

2 *Negotiatorem Clericum, & ex inope divitem, ex ignobili gloriosum quasi quamdam pestem fuge.* Ex D. Hieronymo in distinction. 88. cap. 9.

3 *Secundum Instituta Prædecessorum nostrorum sub interminatione anathematis prohibemus, ne Monachi, vel Clerici, causa lucri, negotientur: & ne Monachi a Clericis, vel Laicis, suo nomine firmas habeant.* In cap. 6. Ne Clerici, vel Monachi.

clesiastici, astringe molto più apertamente i Religiosi Missionarj, e che come tali devono avere per unico Patrimonio la Povertà Apostolica, e per solo oggetto il fervido zelo d'illuminare colla luce Evangelica quelli, che riposano nell'ombra della morte, e nelle tenebre dell'ignoranza del vero Dio, e sperare dalla Provvidenza infinita, che mediante la Carità de' Fedeli non mancherà loro il bisognevole per alimentarsi, e vestirsi (1).

Per tutti questi giustissimi, ed urgentissimi motivi non si potè dispensare l'Apostolico zelo del Santissimo Padre Urbano VIII. di raffrenare i Religiosi delle Missioni Oltramarine, che già dal tempo del suo felice Pontificato avevano in questa scrupolosissima materia dato lo scandalo, che lo stesso SS. Padre procurò efficacemente d'ovviare colla Bolla spedita a' 22. di Febbrajo dell'anno 1633., che principia. *Ex debito Pastoralis officii* ordinando in essa ne' §§. 8. e 9. *Cæterum quia a sacris Canonibus, Conciliorum Decretis, ac Apostolicis Constitutionibus, omnibus Religiosis, ac etiam aliis Ecclesiasticis, præsertim in sacris Ordinibus constitutis, mercatura, & negotiationes Seculares districtè probibentur, ac valde damnosum ac in-*

1 *Euntes, prædicate dicentes: Quia appropinquavit Regnum Cœlorum. Nolite possidere aurum, neque argentum, neque pecuniam in zonis vestris. Non peram in via, neque duas tunicas, neque calceamenta, neque virgam: Dignus est enim operarius cibo suo. In quamcumque autem Civitatem, aut Castellum intraveritis, interrogate, quis in ea dignus sit: Et ibi manete, donec, exeatis.* Matth. cap. 10. v. 7. 9. 10. 11.

indecens existit hujusmodi personas divino culti mancipatas, ac præcipuè illas quæ ad prædicandam Sacrosanctum Christi Domini Evangelium destinatæ sunt, præfatis mercaturis, & negotiationibus se immiscere, aut operam dare; Prædictorum sacrorum Canonum, ac Decretorum, Constitutionumque Apostolicarum dispositioni inhærentes, Auctoritate Apostolica, earundem tenore præsentium, Religiosis omnibus cujuscumque ordinis, & instituti, tam mendicantium, quam non mendicantium, etiam Societatis JESU, eorumque singulis, tam in prædictis locis nunc existentibus, quam in futurum ad illa mittendis, omnem, & quamcumque mercaturam, seu negotiationem, quocumque modo ab eis fieri contingat, sive per se, sive per alios, sive proprio, sive communitatis nomine directè, sive indirectè, aut quovis alio prætextu, causa, aut colore interdicimus, & prohibemus sub excommunicationis latæ sententiæ pœna ipso facto incurrenda, ac privationis vocis activæ, & passivæ, officiorum, ac graduum, & dignitatum quarumcumque, etiam inhabilitatis ad eas, & insuper amissionis mercium, & lucrorum ex eis factorum. Quæ omnia a Superioribus Religionum, ex quibus delinquentes existent reservanda erunt ad usum Missionum, quas eædem Religiones habent, & habituræ sunt in prædictis Indiis, & non in alios usus; eisdem Superioribus districtè præcipientes sub eisdem pœnis, ut in hoc invigilent, & contra delinquentes ad prædictas pœnas procedant, sublata eisdem facultate, eisdem delinquentibus aliquid ex dictis mercibus, & lucris, quantumvis minimi remittendi, aut condonandi.

Quod si forte aliquæ controversiæ inter Religiosos

sos dictarum Religionum, quod Deus avertat, oriantur; Episcopi locorum prædictorum pro tempore existentes, tamquam Sedis Apostolicæ Legati illas decidant, & terminent. Si vero graviora aliqua &c.

E perchè molti de' sopraddetti Religiosi, ed altre Persone Ecclesiastiche, scordatesi delli loro obblighi, e dell' ubbidienza dovuta alle Costituzioni Apostoliche, continuarono ciò non ostante sotto varj colori, pretesti, e sutterfugj gl' incominciati negozj, e faccende mercantili, con deplorabile danno delle loro anime, e perniciosò esempio, e generale scandalo de' Fedeli, s' oppose a queste lagrimevoli trasgressioni il Sommo Pontefice Clemente IX., con altra Bolla spedita a' 17. di Giugno dell' anno 1669. *Sollicitudo Pastoralis Officii*, rinovando, confermando, ed ampliando in essa l' altra Bolla sopra riferita con queste formali parole: *Motu proprio, ac ex certa scientia, & matura deliberatione, deque Apostolicæ potestatis plenitudine, omnibus, & singulis personis Ecclesiasticis, tam Sæcularibus, quam Regularibus; cujuscumque status, gradus, conditionis, & qualitatis, ac cujusvis Ordinis, Congregationis, & Instituti, tam Mendicantium, quam non Mendicantium, etiam Societatis JESU, & earum cuilibet, quæ ad Insulas, Provincias, & Regna Indiarum Orientalium, & præsertim in Provinciam Societatis Jesu, de Japone nuncupatam, ac in partes Americæ tam Australes, quam Septentrionales, a Sede Apostolica, vel Congregatione Venerabilium Fratrum nostrorum S.R.E. Cardinalium, negotiis Propagandæ Fidei præpositorum, aut ab earum Superioribus sub nomine Missionariorum, aut quovis alio titulo pro tempore missæ fuerint, aut in*

in illis partibus quomodolibet morabuntur, sub excommunicationis Latæ Sententiæ, ac privationis vocis activæ, & passivæ, & officiorum, dignitatum, & graduum quorumcumque per eas obtentorum, & inhabilitatis ad illa, & alia quæcumque in posterum obtinenda, nec non amissionis mercium, & lucrorum omnium ipso facto incurrendis, ac aliis nostro, & Romani Pontificis pro tempore existentis, vel prædictæ Cardinalium Congregationis arbitrio imponendis pœnis; tenore præsentium districte prohibemus pariter, & interdicimus, ne mercaturis, & negociationibus sæcularibus hujusmodi, quovis prætextu, titulo, colore, ingenio, causa, occasione, & forma etiam semel, per se, aut mediantibus Ministris, seu aliis personis subsidiariis, directe, vel indirecte, tam nomine proprio, quam suarum respective Religionum, seu Congregationum, aut Societatum, etiam JESU, vel aliorum quorumlibet, & alias quovis modo, & qualitercumque se ingerant, vel immisceant. Ac ex nunc prout, ex tunc, & e contra postquam casus evenerit, merces, & lucra quæcumque, quæ ex hujusmodi mercaturis, & negotiationibus provenerint, & provenient; in usus, & commodum Pauperum, Hospitalium, Seminariorum, Ecclesiarum, ac Operariorum (non tamen Religionum, Congregationum, & Societatum, etiam JESU, seu Institutorum eorum, qui in præmissis, vel circa ea deliquerit) sed aliorum non delinquentium hac serie applicamus, qui teneantur consignare merces, & lucra hujusmodi Ordinariis, seu eorum Vicariis in spiritualibus generalibus, aut Officialibus, vel Apostolicis Vicariis, seu Pro-Vicariis: si vero tamquam dictæ Sedis delegati illa ut præfertur, & non in alios usus di-

stri-

ſtribuere, & erogare debeant, ſuper quibus eorum conſcientiam diſtricte oneramus. Et quia in præmiſſis, & circa ea delinquentes, ut plurimum prætextu neceſſitatis pro eorum Miſſionibus ſe excuſare præſumunt, excuſationes hujuſmodi, eis, eorumve cuilibet nullo modo ſuffragari poſſe, vel debere decernimus, & declaramus.

Inſuper eiſdem-met pœnis, & cenſuris innodamus, & innodatos fore declaramus Superiores immediatos, ac Provinciales, & Generales prædictorum Ordinum, Congregationum, & Societatum, etiam JESU, qui eorum reſpective ſubditos, in præmiſſis, vel circa ea, etiam pro unica vice quomodolibet delinquentes, ſaltem per amotionem illorum a locis commiſſi per eos delicti non puniverint: A ſententia vero excommunicationis hujuſmodi, per Superiores, vel alium, ſeu alios quoſcumque, etiam quavis facultate ſuffultos nemo ex prædictis delinquentibus abſolvi poſſit præterquam in mortis articulo conſtitutus, niſi lucris hujuſmodi prius reſtitutis &c.

Decernentes .... ipſas præſentes Litteras ſemper firmas, validas, & efficaces exiſtere, & fore, ſuoſque plenarios, & integros effectus ſortiri, & obtinere, ac omnibus, & ſingulis, ad quos ſpectat, & pro tempore quandocumqne ſpectabit, in omnibus, & per omnia inviolabiliter, & inconcuſſe ſervari.

Sicque, & non aliter in præmiſſis per quoſcumque Judices Ordinarios, & Delegatos, etiam cauſarum Curiæ Cameræ Apoſtolicæ Generalem, & Palatii Apoſtolici Auditores, ac ejuſdem Cameræ Clericos, Theſaurarium Generalem, Commiſſarios, alioſque Officiales, & Miniſtros, necnon S. R. E. prædictæ Camerarium

rium, seu Pro-camerarium, & alios Cardinales, etiam de Latere Legatos, & dictæ Sedis Nuncios, cæterosque quoslibet, quacumque præeminentia, & potestate fungentes, & functuros in quavis causa, & instantia sublata eis, & eorum cuilibet, quavis aliter judicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate, ubique judicari, ac defendi debere, ac irritum, & inane, si secus super his a quopiam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit, attentari &c.

Tuttavia queste amplissime, ed urgentissime proibizioni non bastarono a far sì, che al Soglio del SS. Padre Benedetto XIV. nostro Signore ora Capo dell' Universale Chiesa di Dio, non giungessero le lamentevoli querele, che diedero giustissimi motivi all'altra Bolla spedita dallo stesso SS. Padre a' 25. di Febbrajo del 1741., ove dice: *Omnes, & singulas Romanorum Pontificum Prædecessorum nostrorum Constitutiones, illarumque quamlibet contra quosdam Clericos illicitos negotiatores, cum omnibus, & singulis pœnis contra eosdem Clericos illicite negotiantes ..... præsentibus de verbo ad verbum pro insertis haberi volumus, Motu proprio, & ex certa scientia, maturaque deliberatione, ac de Apostolicæ potestatis plenitudine, nostris innovamus, confirmamus, & approbamus, eisque, & earum cuilibet, novum Apostolicæ firmitatis, & inviolabilis observantiæ robur adjicimus; illasque sic innovatas, confirmatas, & approbatas, cum omnibus, & singulis pœnis in eis, & earum qualibet adversus Clericos illicitos negotiatores hujusmodi contentis, ad Clericos, illicite sub alieno Laici nomine quomodolibet negotiantes, perinde ac si per se ipsos, ac proprio eorum nomine negotia ipsa ex-*

exercerent . . . . extendimus , & ampliamus , &c.

Per easdem nostras præsentes perpetuo valituras, Motu proprio , & potestatis plenitudine decernimus , ac pariter declaramus , quod si aliquod negotium Ecclesiasticis illicitum personis licet ab eis minime institutum , sed a Laica persona incboatum , & ad eosdem Clericos , sive bereditario jure , aut quocumque alio titulo , sive singulariter , sive communiter , sive separatim , sive conjunctim cum aliis bonis , & aliis coberedibus , vel sociis , Laicis existentibus delatum fuerit , vel per se ipsos , eorumque nomine proprio , vel per alios , aut alieno nomine etiam per suos coberedes , aut socios prosecuti sint ; illud statim dimittere teneantur &c.

Essendo stato così manifesto , e pungente lo scandalo , che hanno dato in questi Regni , e suoi Dominj gli Ecclesiastici , che illecitamente negoziano , fino la stessa Legge Nazionale in ajuto , e soccorso dei Sacri Canoni , stimò opportuno il provvedervi , con ordinare , che fossero sequestrate dai Magistrati Secolari le mercanzie , e negozj appartenenti a dette persone Ecclesiastiche , e quindi consegnate ai loro Giudici Ordinarj con gli atti , che di ciò si facessero . (1)

E siccome noi fummo con certezza informati , non senza gravissimo dolore del nostro cuore , che nei Collegj , Noviziati , Case , Residenze , ed altri luoghi delle Provincie , e Vice-Provincie della Religione della Compagnia di Gesù in questi Regni , e suoi Dominj a noi commesse per rifor-

H 2 marle

1 *Ord. lib. 4. Tit. 16.*

marle, e ridurle alla debita osservanza delle loro obbligazioni, per quanto potremo colle nostre deboli forze; si trovano tuttavia alcuni Religiosi tanto dimenticati delle sudette disposizioni Divine, e Constituzioni Apostoliche, e tanto ostinatamente induriti nella trasgressione di esse, che senza timor di Dio, e senza vergogna del Mondo con gran pregiudizio delle loro anime, e generale scandalo de' Fedeli, gli uni imitando i Banchieri, e Negozianti, che Cristo Nostro Signore scacciò fuori del Tempio ripresi, e flagellati, stanno nelle proprie case, ed abitazioni Religiose, e come tali dedicate a Dio, non solo accettando, e spedendo lettere di Cambio, come si prattica nelli Banchi, e case di commercio, ma anche vendendo mercanzie trasportate dall' Asia, dall' America, e dall' Africa, per trarne lucro; come se i detti Collegj, Case, Noviziati, Residenze, ed altri luoghi fossero Magazzini di Negozio, ed abitazioni di mercatanti. Altri imitando i Negozianti Ecclesiastici, dai quali i Sagri Canoni, ed i Santi Padri ci comandano di fuggire come dalla peste, quando passano di poveri a farsi ricchi, e di umili arroganti per mezzo di Capitali accumulati col Commercio, si sono veduti stabilir Magazzini nei luoghi marittimi delle Città di questi Regni, e suoi Dominj, dove la maggior vicinanza dei Porti rende più frequente il Commercio, vendendo nei stessi Magazzini, generi, e manifatture al Popolo come qualsisia de' pubblici mercatanti, che dimorano ne i riferiti luoghi. Ed altri finalmente (cosa contro ogni costume) nei Dominj Oltramarini di questi Regni arrivano a corruzione più deplorabile, mandando
nelle

nelle Comarche, e Regioni circonvicine a rintracciar droghe per poi farle vendere, facendo salare carni, e pesci per lo stesso fine, e facendo anche conciare, ed accumular cuoj per trafficarli, fino a tenere nelle Case di loro Residenze Botteghe di generi salati, e comestibili, ed altre Officine sordidissime anche rispetto ai stessi Secolari della Classe de' plebei (1).

In vista di tutto ciò, con l'Autorità Apostolica a noi commessa, e conformandoci alle dette disposizioni Divine, e Canoniche, e Bolle Pontificie, e molto specialmente alla commissione, che abbiamo da Sua Santità, commandiamo in virtù di santa Ubbidienza, e sotto minaccia di dichiararli incorsi nella Scomunica maggiore *ipso facto* e nelle altre pene che si trovano espresse in tutte, ed ognuna delle Bolle sopra riferite, ai Reverendi Provinciali, Vice-Provinciali, Prepositi, Rettori, ed altri Prelati locali, e loro rispettivi sudditi della detta Religione della Compagnia di GESU' in questi Regni, e suoi Dominj, a tutti i sopradetti in generale, ed a ciascheduno in particolare, che nella stessa ora, che loro sarà presentata questa mano scritta o stampata, firmata da Noi, e sottoscritta dal nostro Illustrissimo, e Reverendissimo Segretario, ed Aggiunto, sigillata con il sigillo grande delle nostre Armi, leggendola in piena Communità convocata a suono di Campana, e facendola registrare nei libri delle rispettive Case, dove sarà diretta, subito in adempimento di essa facciano cessare le sudette trasgressioni e scandali, senza che per palliarli in qualsisia modo

1 *Ord. lib.* 4. *Tit.* 16.

do possano valersi di qualsisia pretesto, titolo, causa, intelligenza, occasione, o modo, nemmeno per una sola volta. Tutto che alcuni de' detti pretesti fossero, o la necessità delle loro rispettive Chiese, o di negoziare per interposta persona, o di interpretare le sudette Constituzioni Apostoliche in senso diverso da quello, che si contiene nella loro letterale disposizione, o che abbisognassero di tempo per conchiudere li negozj, ne' quali attualmente si trovano impegnati. Poichè tutti questi sutterfugj essendo già riprovati dalle stesse Costituzioni Apostoliche, vogliamo, che abbiano il loro debito effetto, e darle la dovuta plenaria esecuzione in quello, che riguarda i detti Reverendi Prelati, e Religiosi della Compagnia di Gesù nostri sudditi.

Ai quali dichiariamo colle presenti lettere, che tutti, e ciascheduno delli suddetti traffichi, posto che siano leciti a' Secolari, sono turpi, ed illeciti riguardo agli Ecclesiastici. Comprendendo il riferito divieto ogni sorte di negozio, che non sia la compra delle cose necessarie, e la vendita delle superflue; estendendosi anzi detta proibizione fino allo stesso negozio delle cose provenienti dal lavoro delle proprie mani, quando non siano molto decenti a' Religiosi (1). Ed essendo questo traffico vieppiù illecito, e più turpe riguardo a' Religiosi Missionarj, che come tali sono obbligati dalle disposizioni Divine, e dalle Constituzioni Apostoliche con li più forti vincoli,

1 *E' uniforme tradizione de' Dottori riferita dal Gonzalez:* Tellez ad Text. in dict. cap. secundum Instituta *6.* Ne Clerici, vel Monachi num. *6.*, & *7.*

coli, che del pari aſtringono indiſpenſabilmente la noſtra coſcienza in vigore della Commiſſione avuta a non permettere in cio il menomo rilaſſamento.

Per tutto queſto: Commandiamo parimente in in virtù di Santa Ubbidienza, e ſotto la ſteſſa comminazione di dichiarargli incorſi in tutte, ed ognuna delle pene ſtabilite dalle ſteſſe Conſtituzioni Apoſtoliche ſopra riferite, che nel termine perentorio, e preciſo de' primi tre giorni, da cominciarſi a tenore del Diritto Canonico, e proſeguirſi ſucceſſivamente dopo l' intimazione della preſente, che vengano a dichiarare avanti a noi in queſta Città di Lisbona, e fuori di eſſa avanti a' noſtri competenti Suddelegati li negozj di cambio di denaro, di traſporti di mercanzie, o ſieno del genere di quelle, che ſervono all' uſo, ed ornamento delle perſone, delle menſe, e delle caſe; ovvero di quelle, che ſervono di cibo, e ſoſtentamento alla vita umana, ne' quali preſentemente ſi trovano intereſſati, li capitali, effetti, e mercanzie, che per cagione de' ſteſſi negozj tengono attualmente in eſſere, e le azioni, che a titolo di ciò appartengono ad ognuna delle riſpettive caſe Religioſe, tanto in queſti Regni, e ſuoi Dominj come fuora di eſſi: Eſibendo nello ſteſſo tempo alla noſtra preſenza, e de' noſtri Suddelegati tutti i Libri, Carte, e Scritture appartenenti a' ſteſſi negozj, che ſi troveranno in potere di tutti; ed ognuno de' ſuddetti Prelati, e di tutti, ed ognuno de' loro riſpettivi ſudditi: E dichiarando dove ſi trovano quelli de' ſopraddetti Libri, Carte, e Scritture, che non foſſero in potere di detti Prelati, e loro ſudditi, e per quali motivi ſiano paſſati in mano

no

no di esteri: affinchè pienamente instruiti di tutto, possiamo dare sopra i detti negozj, capitali, ed effetti indi provenienti, le provvidenze di servigio di Dio, e più conformi alle determinazioni della Santa Sede Apostolica, ed al bene spirituale della Riforma a noi commessa da Sua Santità.

Data nella nostra Residenza di Junqueira ai 15. Maggio 1758.

Ed io Stefano Luigi di Magalhaens del Consiglio di S. M. Segret. ed Uditore di questa Riforma la feci scrivere, sottoscrissi, e firmai.

Francesco Cardinal di Saldanha.

Luogo ✻ del Sigillo

Stefano Luigi di Magalhaens.

Somm. num. IV.

LETTERA
DEL PROCURATOR FISCALE
DI S. M. F.

BEATISSIME PATER

Sanctitati Vestræ exponit Procurator Generalis, & Promotor Fiscalis Coronæ Josephi Portugalliæ, & Algarbiorum Regis Fidelissimi, quod detestanda quorumdam hominum cupiditas, atque perfidia, eos in execrandum scelus, ac flagitium, quod nocte diei tertiæ Septembris anno proximo superiore contra Regiam ipsius Regis Fidelissimi Personam perpetratum est, infeliciter abjecerit. Quod quidem flagitium, & ejus perversitas, fidelem Lusitaniæ Populum attonito similem reddit, jacebitque in omnem posteritatem horrore, & fœdissimo tantæ nequitiæ exemplo perculsus. Cumque eadem hæc offensio, & scandalum, nondum omnino expiatum sit animadversione, ac supplicio eorum, qui Laici existentes, atque Equites Ordinum Militarium, hujusmodi gravissimum delictum in se admiserunt; sed potius auctum, quod, lata sententia die duodecima Januarii vertentis anni contra eosdem Laicos Equitesque Majestatis Reos, nondum supplicium de aliis sumptum est: qui licet Ecclesiastica dignitate, & Sacerdotio fungantur, tamen juxta Jus Naturale, ac Divinum, & juxta eadem Romanorum Pontificum sanctissima Decreta, non secus, ac hostes Re-

gis,

gis, Patriæ, & Religionis, & eo ipso immunitate, ac favore Romanæ Ecclesiæ indigni censentur. Præcipue cum modo, ut pœnarum severitate criminum adeo immanium contagio extinguatur, publica, atque urgens necessitas flagitet, ne qui, spe impunitatis, deinceps audeant capitalia, & in omnibus flagitiis, quotquot illis in mentem venerint, in perniciem Regnorum, Imperiorum, & ejusdem Catholicæ Ecclesiæ volutentur.

Igitur super hac re Apostolicum ne desit beneplacitum, & Summi Sacerdotis providentia partem illam habeat, quam Rex Fidelissimus Sanctitatem Vestram, quemadmodum communem Parentem decet, eumque omnibus virtutibus, & omni scientiarum genere superne illuminatum, semper existimavit fuisse habiturum; ut Filium sibi addictissimum, & Regnum illud, cui maximæ gloriæ est, Christi summos in terris Vicarios singulari studio, atque veneratione prosequi, ab hujusmodi flagitiorum atrocitate defenderet.

Demississimis precibus supplicat Orator, ut Sanctitas Vestra beatissimorum Pontificum Prædecessorum suorum, & signanter SS. PP. Gregorii XIII. fel. recordationis, vestigiis insistere dignetur: quatenus ipse in re multo minus gravi, atque atroci, ad preces unius ex prædecessoribus ejusdem Oratoris inclinatus, Apostolicas Litteras die vigesima quinta Octobris anno millesimo quingentesimo octuagesimo tertio datas, expediri jussit: Et his verbis inhærendo, videlicet: Nos igitur, qui ex officii debito justitiæ Zelatores esse tenemur, improbos, & seditiosos homines Ecclesiastica libertate, & immunitate indignos esse censentes: *Earumdem Litterarum auctoritate, ac tenore, Deputatis Mensæ Conscientiæ, & Ordinum facultatem benigne*

nigne concessit, ut quoscumque Militarium Ordinum Equites, vel Capellanos, etiam in sacris Ordinibus constitutos, quos in Personas, aut Statum Serenissimorum Lusitaniæ Regum conspirasse ipsis constiterit, sæculari Curiæ traderent puniendos.

Qua de causa, Orator, precibus cum Sanctitate Vestra agit, quam potest, enixissimis, ut declarare velit Sanctitas Vestra, præfatas Litteras tum ad Ecclesiasticos homines, & Clericos, tam Sæculares, quam Regulares in sacris Ordinibus constitutos, qui hujusmodi flagitii, & Conjurationis, de qua agitur, legitimis probationibus convicti fuerint; tum ad alios, qui in posterum contra Regias Personas, ac Statum Fidelissimorum Lusitaniæ Regum, Serenissimi Josephi Regis Fidelissimi Successorum attentaverint, extendi, ut de his omnibus Majestatis reis cognoscere, ac statuere possint. Deputati ejusdem Mensæ Conscientiæ, & Ordinum, quæ Ecclesiasticum, & Religiosum Tribunal est, ubi Judicium exercent, optimis studiis instructissimi, & Utriusque Juris peritissimi Senatores, Presbyteri, & Religiosi viri, ac de Ecclesiasticis controversiis, & litibus ipsorum Religiosorum Equitum, Commendatariorum, Clericorum, atque Presbyterorum, ordinaria jurisdictione fungentes, quotidie decernunt; &, ut supra dictum est, quoscumque præfatorum Equitum, Commendatariorum, Clericorum, ac Sacerdotum, qui in hujusmodi delictorum improbitatem incurrunt, capitali judicio tradunt. Et ita in his casibus proceditur, quin illud obstet, quod ipsis Militaribus Ordinibus, & eorum personis, majora multo, & ampliora privilegia, ac libertates quam ulli alii Religioso Ordini ab Apostolica Sede concessa sint; Et quod hujus-

jusmodi libertatum, indultorum, privilegiorum, ac immunitatis derogatio, specialissimæ notæ, & accuratissimæ considerationis res esse videatur; si rite contemplemur præcelsam præminentiam atque amplitudinem ipsorum Ordinum Magistri, qui semper est, pro tempore existens, Rex ipse Fidelissimus; deinde eorumdem Religiosorum Equitum nobilitatem, quorum plurimi veteris prosapiæ, & natalium claritate, ac multarum imaginum splendore prefulgent; aliique pro Orthodoxa Fide cum acerrimis barbarorum nationibus decertantes, se in arma impiorum hominum ac in ipsam mortem gloriose abjecerunt: postremo multa & præclara morum, & integritatis exempla, quibus præfatarum Militiarum Sacerdotes, tum sæculares, tum ii, qui intra Claustra vitam degunt, eas, & ipsi se, virtutibus, atque litteris ornati, maxime illustrant.

Ulyssipone die XV. Aprilis anno a Virginis Partu MDCCLIX.

Josephus a Costa Richerius.

F I N E